SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 142º — Numero 200

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Mercoledì, 29 agosto 2001** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 06 85081

La **Gazzetta Ufficiale,** *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

COMUNICAZIONE IMPORTANTE

In relazione all'entrata in vigore della legge 24 novembre 2000, n. 340, art. 31, comma 1, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - Serie generale - n. 275 del 24 novembre 2000, a decorrere dal 9 marzo 2001 i F.A.L. delle province sono aboliti.

Per tutti quei casi in cui le disposizioni vigenti prevedono la pubblicazione nel F.A.L. come unica forma di pubblicità legale, in virtù del comma 3 dell'art. 31 della citata legge, si dovrà effettuare la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* - Parte II, seguendo le modalità riportate nel prospetto allegato in ogni fascicolo, o consultando il sito internet www.ipzs.it

È a disposizione inoltre, per maggiori informazioni, il numero verde 800864035.

SOMMARIO

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 221

Ministero dell'istruzione dell'università e della ricerca

DECRETO 10 luglio 2001.

Riassegnazione alle università di borse di studio per le scuole di specializzazione di medicina e chirurgia per l'anno accademico 2000/2001.

DECRETO 11 luglio 2001.

Assegnazione posti aggiuntivi e soprannumerari alle università per l'anno accademico 2000/2001.

01A9139-9140

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 5 luglio 2001.

Erogazione della somma di L. 14.857.999.000 a favore della regione Abruzzo in conto residui 1999, ai sensi della legge n. 488/1992.

IL DIRETTORE GENERALE

DEL DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE DI SVILUPPO E DI COESIONE - SERVIZIO CENTRALE DI SEGRETERIA DEL CIPE

Vista la legge 1° marzo 1986, n. 64, recante: «Disciplina organica dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno»;

Visto il decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1992, n. 488, concernente modifiche alla predetta legge n. 64/1986;

Vista la legge di bilancio del 23 dicembre 2000, n. 389 per il 2001;

Vista la delibera CIPE del 22 gennaio 1999 con la quale sono stati assegnati lire 100 miliardi in conto esercizio 1999, per gli interventi di competenza delle regioni;

Visto il proprio decreto n. 42 del 22 novembre 2000 con il quale è stato impegnato l'importo di L. 85.142.000.000 con un residuo da impegnare di L. 14.858.000.000 a valere sull'assegnazione di L. 100.000.000.000 in conto esercizio 1999;

Visto il decreto dell'IGB n. 10563 del 10 febbraio 2001 con il quale è stata disposta una variazione in aumento in termini di cassa sul capitolo 9104 dell'importo di L. 715.225.123.000;

Considerato che con autorizzazioni si è provveduto all'erogazione dei residui sul capitolo per l'importo complessivo di L. 700.367.123.280 con un residuo di cassa di L. 14.857.999.720;

Vista la nota del Servizio per le politiche dei fondi strutturali comunitari n. 26577 del 25 giugno 2001 con la quale viene richiesta l'emanazione del decreto di trasferimento a favore della regione Abruzzo per l'importo di L. 14.857.999.000;

Ritenuto di dover provvedere all'impegno e all'erogazione dell'importo di L. 14.857.999.000, in conto residui 1999, a favore della regione Abruzzo per il finanziamento dei programmi regionali di sviluppo 1-2-3 piano annuale;

Decreta:

Art. 1.

È impegnata la somma di L. 14.857.999.000, in conto esercizio 1999, a favore della regione Abruzzo per le finalità di cui alla premessa.

Art. 2.

È autorizzato il versamento dell'importo di L. 14.857.999.000 a favore della regione Abruzzo sulla contabilità speciale infruttifera n. 31195 tesoreria n. 401.

Art. 3.

L'onere relativo di L. 14.857.999.000, graverà sul capitolo 9104 dello stato di previsione di spesa del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica in conto residui 1999.

Il presente decreto sarà trasmesso all'Ufficio centrale del bilancio per la registrazione dell'impegno di spesa e verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 5 luglio 2001

Il direttore generale: BITETTI

01A9273

MINISTERO DELLA SANITÀ

DECRETO 30 luglio 2001.

Riconoscimento al dott. Vidan Jaroslav del titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di medico chirurgo e di medico specialista in anestesia e rianimazione.

IL DIRETTORE GENERALE

DEL DIPARTIMENTO DELLE PROFESSIONI SANITARIE, DELLE RISORSE UMANE E TECNOLOGICHE IN SANITÀ E DELL'ASSISTENZA SANITARIA DI COMPETENZA STATALE

Vista l'istanza con la quale il dott. Vidan Jaroslav ha chiesto il riconoscimento del titolo di medico chirurgo conseguito presso l'Università «Komensky» di Bratislava il 1° giugno 1989 e della specializzazione in anestesia e rianimazione conseguita presso «l'Istituto di perfezionamento per operatori sanitari» di Bratislava il 20 maggio 1999;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394 «Regolamento recante norme di attuazione del testo unico a norma dell'art. 1, comma 6, decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286»;

Visti gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999 ed in particolare il comma 7 dell'art. 50, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese terzo da parte dei cittadini non comunitari, nonché dei titoli accademici di studio e di formazione professionale, complementari dei predetti titoli abilitanti all'esercizio di una professione, conseguiti ai fini dell'ammissione agli impieghi e dello svolgimento di attività sanitarie nell'ambito del Servizio sanitario nazionale;

Acquisito il parere della Conferenza dei servizi — prevista dall'art. 12 del decreto legislativo n. 115 del 1992 e dall'art. 14 del decreto legislativo n. 319 del 1994 — nella riunione del 22 novembre 2000;

Ritenuto che il titolo professionale e quello di specializzazione in possesso del richiedente soddisfano i requisiti previsti dalla normativa vigente;

Considerato che l'esercizio professionale di medico e di medico specialista è vincolato all'iscrizione all'albo dei medici chirurghi e odontoiatri;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;

Decreta:

1. I titoli di medico chirurgo e di medico specialista in anestesia e rianimazione conseguiti a Bratislava dal dott. Vidan Jaroslav, cittadino slovacco - nato a Trencin (Slovacchia) il 6 maggio 1963 sono riconosciuti ai fini dell'ammissione agli impieghi e dello svolgimento di attività sanitarie nell'ambito del Servizio sanitario nazionale nei limiti consentiti dalla vigente legislazione, previa iscrizione all'albo professionale territorialmente competente ed accertamento da parte dell'albo stesso della conoscenza della lingua italiana e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia.

2. L'esercizio professionale in base ai titoli riconosciuti con il presente decreto è consentito esclusivamente nell'ambito delle quote stabilite ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1998, n. 286, e per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

3. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 30 luglio 2001

Il direttore generale: MASTROCOLA

01A9274

DECRETO 30 luglio 2001.

Riconoscimento al dott. Bejda Peter del titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di medico chirurgo e di medico specialista in anestesia e rianimazione.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO DELLE PROFESSIONI SANITARIE, DELLE RISORSE UMANE E TECNOLOGICHE IN SANITÀ E DELL'ASSISTENZA SANITARIA DI COMPETENZA STATALE

Vista l'istanza con la quale il dott. Bejda Peter ha chiesto il riconoscimento del titolo di medico chirurgo conseguito presso l'Università «P.J. Safarik» di Kosice (Repubblica Slovacca) il 5 giugno 1991 e della specializzazione in anestesia e rianimazione conseguita presso «l'Istituto di perfezionamento per operatori sanitari» di Bratislava il 20 maggio 1999;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394 «Regolamento recante norme di attuazione del testo unico a norma dell'art. 1, comma 6, decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286»;

Visti gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999 ed in particolare il comma 7 dell'art. 50, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese terzo da parte dei cittadini non comunitari, nonché dei titoli accademici di studio e di formazione professionale, complementari dei predetti titoli abilitanti all'esercizio di una professione, conseguiti ai fini dell'ammissione agli impieghi e dello svolgimento di attività sanitarie nell'ambito del Servizio sanitario nazionale;

Acquisito il parere della Conferenza dei servizi — prevista dall'art. 12 del decreto legislativo n. 115 del 1992 e dall'art. 14 del decreto legislativo n. 319 del 1994 — nella riunione del 22 novembre 2000;

Ritenuto che il titolo professionale e quello di specializzazione in possesso del richiedente soddisfano i requisiti previsti dalla normativa vigente;

Considerato che l'esercizio professionale di medico e di medico specialista è vincolato all'iscrizione all'albo dei medici chirurghi e odontoiatri;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;

Decreta:

1. I titoli di medico chirurgo e di medico specialista in anestesia e rianimazione conseguiti rispettivamente a Kosice ed a Bratislava dal dott. Bejda Peter, cittadino slovacco - nato a Kosice (Repubblica Slovacca) il 30 settembre 1966 sono riconosciuti ai fini dell'ammissione agli impieghi e dello svolgimento di attività sanitarie nell'ambito del Servizio sanitario nazionale nei limiti consentiti dalla vigente legislazione, previa iscrizione all'albo professionale territorialmente competente ed accertamento da parte dell'albo stesso della conoscenza della lingua italiana e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia.

2. L'esercizio professionale in base ai titoli riconosciuti con il presente decreto è consentito esclusivamente nell'ambito delle quote stabilite ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1998, n. 286, e per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

3. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 30 luglio 2001

Il direttore generale: MASTROCOLA

01A9275

DECRETO 1° agosto 2001.

Revoca delle autorizzazioni dei prodotti per piante ornamentali (P.P.O.) contenenti la sostanza attiva Zineb.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA SANITÀ PUBBLICA VETERINARIA
DEGLI ALIMENTI E DELLA NUTRIZIONE - UFFICIO XIV

Visto il regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265: testo unico delle leggi sanitarie ed in particolare l'art. 189 «della fabbricazione e del commercio di presidi medico-chirurgici», modificato con legge 1° maggio 1941, n. 422;

Visti gli articoli 4 e seguenti del regolamento per l'esecuzione della legge 23 giugno 1927, n. 1070, concernente disposizioni varie sulla sanità pubblica, approvato con regio decreto 6 dicembre 1928, n. 3112;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 24 maggio 1988, n. 223, relativo alla classificazione, all'imballaggio e alla etichettatura dei preparati pericolosi (antiparassitari) e successive modificazioni;

Visto l'art. 3, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, così come modificato, da ultimo, dall'art. 3 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80, recante «Razionalizzazione dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche e revisione della disciplina in materia di pubblico impiego, a norma dell'art. 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421»;

Vista la circolare n. 17 del Ministero della sanità in data 10 giugno 1995 recante «Aspetti applicativi delle nuove norme in materia di autorizzazione di prodotti fitosanitari: il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, di attuazione della direttiva 91/414/CEE e successive modifiche e integrazioni»;

Vista la circolare n. 7 del Ministero della sanità datata 15 aprile 1999, con la quale le imprese interessate al mantenimento in commercio di prodotti già autorizzati come presidi medico-chirurgici (P.M.C.) ora identificati come prodotti fitosanitari per piante ornamentali (P.P.O.), hanno presentato domanda di adeguamento dell'autorizzazione per ciascun prodotto, secondo l'appendice B della citata circolare n. 17/1995;

Vista la decisione della commissione 2001/245/CE del 22 marzo 2001, relativa alla non iscrizione dello «Zineb» come sostanza attiva nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE ed alla revoca delle autorizzazioni dei prodotti fitosanitari che contengono tale sostanza attiva, a conclusione delle procedure attivate dal regolamento CEE 3600/1992 della commissione dell'11 dicembre 1992, modificato da ultimo dal regolamento CE n. 2266/2000 della commissione;

Visto il decreto ministeriale 18 maggio 2001, pubblicato in *Gazzetta Ufficiale* n. 159 dell'11 luglio 2001, relativo al recepimento della decisione della commissione 2001/245/CE del 22 marzo 2001 di non iscrizione della sostanza attiva «Zineb», nell'allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194;

Considerato che i sottoelencati prodotti per piante ornamentali (P.P.O.), registrati a nome delle imprese a margine di ciascuno specificate e con rispettivi n. di registrazione e decreti dirigenziali indicati, contengono nella loro formulazione la sostanza attiva Zineb:

Impresa	Nome prodotto	Nr. reg.	D.D.
1. Terranalisi S.r.l.	Florozin S.	10789/PPO	11/04/01
2. Guaber S.p.a. .	Dueci Anticrittogamico polvere	10833/PPO	11/04/01
3. Industrie chimiche Caffaro S.p.a.	Seatotal ...	10885/PPO	11/04/01
4. Industrie chimiche Caffaro S.p.a.	Domoflor..	10886/PPO	11/04/01
5. Guaber S.p.a. .	Anticrittogamico Spray C-75	10902/PPO	07/05/01

Visto l'art. 23, commi 1 e 2 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, e successive norme previste in materia di riforma del sistema sanzionatorio;

Decreta:

Le autorizzazioni dei prodotti per piante ornamentali (P.P.O.) contenenti la sostanza attiva Zineb, di seguito elencati, registrati ai numeri e coi decreti a lato di ciascuno specificati, sono revocate:

Impresa	Nome prodotto	Nr. reg.	D.D.
1. Terranalisi S.r.l.	Florozin S.	10789/PPO	11/04/01
2. Guaber S.p.a. .	Dueci Anticrittogamico polvere	10833/PPO	11/04/01
3. Industrie chimiche Caffaro S.p.a.	Seatotal ...	10885/PPO	11/04/01
4. Industrie chimiche Caffaro S.p.a.	Domoflor ..	10886/PPO	11/04/01
5. Guaber S.p.a. .	Anticrittogamico Spray C-75	10902/PPO	07/05/01

È consentita fino al 30 settembre 2001 la fase di produzione, inclusi i materiali di confezionamento, dei prodotti per piante ornamentali di cui all'art. 1, comma 2.

È consentita fino al 31 maggio 2002 la vendita dei prodotti di cui all'art. 1, per lo smaltimento delle scorte giacenti in commercio, mentre è consentita fino al 31 luglio 2002 l'utilizzazione delle scorte medesime.

I titolari delle autorizzazioni dei prodotti contenenti «Zineb» sono tenuti ad adottare ogni iniziativa volta ad informare i rivenditori e gli utilizzatori dei prodotti per piante ornamentali medesimi, dell'avvenuta revoca e del rispetto dei tempi fissati per lo smaltimento delle relative scorte.

Il presente decreto che sarà notificato alle imprese interessate entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 1° agosto 2001

Il direttore generale: MARABELLI

01A9299

MINISTERO DELLA SANITÀ
COMMISSIONE UNICA DEL FARMACO

PROVVEDIMENTO 9 aprile 2001.

Riclassificazione della specialità medicinale denominata «Farmorubicina», a base di epirubicina cloridrato, ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537.

LA COMMISSIONE UNICA DEL FARMACO

Visto il decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 266, recante: «Riordinamento del Ministero della sanità, a norma dell'art. 1, comma 1, lettera *h)*, della legge 23 ottobre 1992, n. 421», con particolare riferimento all'art. 7, che ha istituito la Commissione unica del farmaco;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, pubblicata nel supplemento ordinario n. 121 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 303 del 28 dicembre 1993 recante: «Interventi correttivi di finanza pubblica», con particolare riferimento all'art. 8, comma 10;

Visto il proprio provvedimento 30 dicembre 1993, pubblicato nel supplemento ordinario n. 127 alla *Gazzetta Ufficiale* - serie genrale - n. 306 del 31 dicembre 1993 con cui si è proceduto alla riclassificazione dei medicinali, ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, e successive modifiche ed integrazioni;

Vista la legge 27 dicembre 1997, n. 449, pubblicata nel supplemento ordinario n. 255/L alla *Gazzetta Ufficiale* n. 302 del 30 dicembre 1997, recante: «Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica», con particolare riferimento all'art. 36, comma 8;

Vista la deliberazione C.I.P.E. del 26 febbraio 1998, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 89 del 17 aprile 1998, recante: «Individuazione dei criteri per la determinazione del prezzo medio europeo delle specialità medicinali erogate dal Servizio sanitario nazionale» (Deliberazione n. 10/1998);

Vista la legge 23 dicembre 1998, n. 448, recante «Misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo», che all'art. 70, comma 5, prevede la riduzione del 15% del prezzo medio europeo in sede di ammissione in fascia di rimborsabilità;

Visto il comunicato della Commissione unica del farmaco, pubblicata nel supplemento ordinario n. 127 alla *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 155 del 5 luglio 1999, che identifica le «categorie terapeutiche omogenee» ai sensi del disposto di cui all'art. 36, commi 8 e 16, della legge 27 dicembre 1997, n. 449;

Visto il proprio provvedimento 9 luglio 1996, pubblicato nel supplemento ordinario n. 118 alla *Gazzetta Ufficiale* del 15 luglio 1996, n. 164, nel quale la specialità medicinale denominata «Farmorubicina», a base di epirubicina cloridrato, della Pharmacia & Upjohn S.p.a., con sede in Milano, con particolare riferimento

alla forma farmaceutica e confezione di seguito specificata: IV 1 flac liof. 10 mg + f solv 5 ml, A.I.C. n. 025197031, è stata classificata in classe: «C»;

Visto il decreto ministeriale del 14 luglio 1999, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 191 del 16 agosto 1999, nel quale la specialità medicinale denominata «Farmorubicina», nella confezione sopra specificata risulta classificata ai fini della fornitura come «medicinale soggetto a prescrizione medica da rinnovare volta per volta (ai sensi dell'art. 5 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 539)»;

Vista la domanda del 7 ottobre 1998 con cui la Pharmacia & Upjohn S.p.a. chiede la riclassificazione in classe «A» della specialità medicinale denominata «Farmorubicina», nella forma e confezione sopra citata, proponendo il prezzo di L. 57.100, calcolato ai sensi della deliberazione CIPE 26 febbraio 1998;

Vista la propria deliberazione, assunta nella seduta del 25 maggio 1999, con la quale viene espresso parere favorevole alla classificazione in classe H), della specialità medicinale denominata «Farmorubicina», nella confezione IV 1 flac liof. 10 mg + f solv 5 ml, con prezzo calcolato secondo la delibera CIPE 26 febbraio 1998;

Verificato dalla scheda tecnica che la specialità medicinale Farmorubicina nella confezione IV 1 flac liof. 10 mg + f solv 5 ml, può essere impiegata per via endovescicale;

Vista la nota prot. n. 800-1/Uff.XI/1828 del 14 settembre 1999 del Ministero della sanità, con la quale si chiede al CIPE di comunicare il prezzo al pubblico della specialità medicinale sopra indicata;

Vista la nota prot. n. 0008879 del 28 febbraio 2001, con cui il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, Dipartimento per le politiche di sviluppo e di coesione - Servizio centrale d segreteria del C.I.P.E., comunica che il prezzo al pubblico, comprensivo di IVA, della specialità medicinale sopra citata è di L. 66.000, ottenuto applicando l'art. 70, comma 5, della legge 23 dicembre 1998, n. 448;

Dispone:

Art. 1.

La specialità medicinale denominata FARMORUBICINA, a base di epirubicina cloridrato della Pharmacia & Upjohn S.p.a., con sede in Milano, nella form farmaceutica e confezione di seguito specificata: IV 1 flac liof. 10 mg + f solv 5 ml, A.I.C. n. 025197031, viene classificata ai fini della fornitura come:«medicinale soggetto a prescrizione medica da rinnovare volta per volta (ai seni dell'art. 5 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 539)» e ai fini della rimborsabilità classificata in classe A), per uso ospedaliero H), ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, e posta in vendita al prezzo al pubblico di L. 66.000, IVA compresa.

Art. 2.

Il presente provvedimento sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione ed entrerà in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello del sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 9 aprile 2001

Il Ministro
Presidente della Commissione
VERONESI

Registrato alla Corte dei conti il 26 giugno 2001
Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 4 Sanità, foglio n. 377

01A9281

PROVVEDIMENTO 26 aprile 2001.

Riclassificazione della specialità medicinale denominata «Zofran», a base di ondansetron, ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537.

LA COMMISSIONE UNICA DEL FARMACO

Visto il decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 266, recante: «Riordinamento del Ministero della sanità, a norma dell'articolo 1, comma 1, lettera *h)*, della legge 23 ottobre 1992, n. 421», con particolare riferimento all'art. 7, che ha istituito la Commissione unica del farmaco;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, pubblicata nel supplemento ordinario n. 121 alla *Gazzetta Ufficiale* del 28 dicembre 1993, n. 303, recante: «Interventi correttivi di finanza pubblica,» con particolare riferimento all'art. 8, comma 10;

Visto il proprio provvedimento 30 dicembre 1993, pubblicato nel supplemento ordinario n. 127 alla *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 306 del 31 dicembre 1993, con cui si è proceduto alla riclassificazione dei medicinali, ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, e successive modifiche ed integrazioni;

Vista la legge 27 dicembre 1997, n. 449, pubblicata nel supplemento ordinario n. 255/L alla *Gazzetta Ufficiale* n. 302 del 30 dicembre 1997, recante: «Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica» con particolare riferimento all'art. 36, comma 8;

Vista la deliberazione C.I.P.E. del 26 febbraio 1998, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - del 17 aprile 1998, n. 89, recante: «Individuazione dei criteri per la determinazione del prezzo medio europeo delle specialità medicinali erogate dal Servizio sanitario nazionale» (deliberazione n. 10/1998);

Visto il decreto interministeriale del 17 luglio 1998, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - del 26 ottobre 1998, n. 250, recante: «Procedure di contrattazione dei prezzi dei medicinali per i quali non è possibile calcolare il prezzo medio europeo»;

Visto il comunicato della Commissione unica del farmaco, pubblicato nel supplemento ordinario n. 127 alla *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 155 del 5 luglio 1999, che identifica le «categorie terapeutiche omogenee» ai sensi del disposto di cui all'art. 36, commi 8 e 16, della legge 27 dicembre 1997, n. 449:

Visto il decreto ministeriale del 29 luglio 1999, pubblicato nel supplemento ordinario n. 159 alla *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 195 del 20 agosto 1999, nel quale la specialità medicinale denominata «Zofran», a base di ondansetron, della Glaxo Wellcome S.p.a., con sede in Verona, con particolare riferimento alla forma farmaceutica e confezione di seguito riportata: 4 supposte 16 mg, A.I.C. n. 027612074, risulta classificata in classe «C»;

Vista la domanda del 1º dicembre 1999, integrata in data 12 dicembre 2000, con la quale la Glaxo Wellcome S.p.a. ha chiesto per la specialità medicinale «Zofran», nella confezione sotto indicata, la riclassificazione in classe «A», con nota n. 57, e l'accesso alla procedura di contrattazione, attesa l'impossibilità di calcolare il prezzo medio europeo, proponendo contestualmente l'attribuzione del seguente prezzo al pubblico: confezione 4 supposte da 16 mg, A.I.C. n. 027612074, prezzo al pubblico iniziale L. 193.200, prezzo al pubblico al completamento delle fasi annuali di adeguamento L. 227.300;

Vista la preliminare deliberazione della sottocommissione per la rimborsabilità secondo la metodologia delle categorie omogenee, adottata nella riunione del 19 ottobre 2000, con la quale viene espresso parere favorevole alla riclassificazione in classe «A», con nota n. 57, della specialità «Zofran», nella confezione sopra citata;

Vista la propria deliberazione, assunta nella seduta dell'8 novembre 2000, con la quale viene espresso parere favorevole alla riclassificazione in classe «A», nota 57, della specialità medicinale denominata «Zofran», nella forma farmaceutica e confezione; 4 supposte 16 mg, con prezzo da determinarsi in sede di sottocommissione per il calcolo del prezzo medio europeo;

Rilevato che non è possibile calcolare il prezzo medio europeo della specialità «Zofran», secondo la procedura ordinaria, ai sensi della delibera CIPE 26 febbraio 1998;

Vista la necessità di ricorrere alla competente Commissione, ex decreto ministeriale 17 luglio 1998, per la sua determinazione, in forza di quanto deliberato dalla Commissione unica del farmaco;

Vista la deliberazione della Commissione per la contrattazione dei prezzi delle specialità medicinali, adottata nella seduta del 14 febbraio 2001, con cui è stato deciso il prezzo di vendita al pubblico di L. 186.100, in prima applicazione, della specialità medicinale «Zofran» nella confezione sopra indicata;

Vista la nota prot. n. F.800/UFF.XI/DM 17 luglio 1998/485 del 1º marzo 2001, del Presidente della Commissione per la contrattazione dei prezzi delle specialità medicinali per le quali non si è potuto calcolare il prezzo medio europeo, con la quale si propone alla Glaxo Wellcome S.p.a., per la specialità medicinale «Zofran», nella confezione 4 supposte 16 mg, il prezzo medio europeo finale al pubblico di L. 218.900, che verrà raggiunto con l'attribuzione di 6 tranches annuali partendo da L. 186.100;

Vista la comunicazione del 15 marzo 2001, con la quale la Glaxo Wellcome S.p.a. dichiara di accettare per la specialità medicinale «Zofran», per la confezione sopra indicata, il prezzo proposto di L. 186.100 in prima applicazione;

Dispone:

Art. 1.

La specialità medicinale denominata ZOFRAN, a base di ondansetron, della Glaxo Wellcome S.p.a., con sede in Verona, nella forma farmaceutica e confezione: 4 supposte 16 mg, A.I.C. n. 027612074, è classificata in classe «A», nota n. 57, ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, al prezzo al pubblico di L. 186.100, I.V.A. compresa.

Art. 2.

Il prezzo di vendita al pubblico di L. 186.100, I.V.A. compresa, assegnato in prima applicazione alla confezione 4 supposte 16 mg, A.I.C. n. 027612074, sarà suscettibile di aumento annuale, seguendo la dinamica degli aumenti ai sensi della delibera C.I.P.E. 26 febbraio 1998, fino al raggiungimento del prezzo finale al pubblico di L. 218.900.

Art. 3.

Il presente provvedimento sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione, ed entrerà in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 26 aprile 2001

Il Ministro
Presidente della Commissione
VERONESI

Registrato alla Corte dei conti il 25 giugno 2001
Ufficio di controllo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 4 Sanità, foglio n. 353

01A9235

PROVVEDIMENTO 23 maggio 2001.

Riclassificazione della specialità medicinale denominata «Oramorph», a base di morfina solfato, ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537.

LA COMMISSIONE UNICA DEL FARMACO

Visto il decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 266, concernente «Riordinamento del Ministero della sanità, a norma dell'art. 1, comma 1, lettera *h),* della legge 23 ottobre 1992, n. 421», con particolare riferimento all'art. 7, che istituisce la Commissione unica del farmaco;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, pubblicata nel supplemento ordinario n. 121, alla *Gazzetta Ufficiale* n. 303 del 28 dicembre 1993, recante: «Interventi correttivi di finanza pubblica», con particolare riferimento all'art. 8, comma 10;

Visto il proprio provvedimento 30 dicembre 1993, pubblicato nel supplemento ordinario n. 127 alla *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 306 del 31 dicembre 1993, con cui si è proceduto alla riclassificazione dei medicinali, ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, e successive modifiche ed integrazioni;

Vista la legge 27 dicembre 1997, n. 449, pubblicata nel supplemento ordinario n. 255/L alla *Gazzetta Ufficiale* n. 302 del 30 dicembre 1997, recante «Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica» con particolare riferimento all'art. 36, comma 8;

Vista la deliberazione C.I.P.E. del 26 febbraio 1998, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - del 17 aprile 1998, n. 89, recante: «Individuazione dei criteri per la determinazione del prezzo medio europeo delle specialità medicinali erogate dal Servizio sanitario nazionale» (Deliberazione n. 10/1998);

Visto il decreto ministeriale del 17 luglio 1998, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - del 26 ottobre 1998, n. 250, recante: «Procedure di contrattazione dei prezzi dei medicinali per i quali non è possibile calcolare il prezzo medio europeo»;

Visto il comunicato della Commissione unica del farmaco, pubblicato nel supplemento ordinario n. 127 alla *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 155 del 5 luglio 1999, che identifica le «categorie terapeutiche omogenee» ai sensi del disposto di cui all'art. 36, commi 8 e 16, della legge 27 dicembre 1997, n. 449;

Visto il decreto ministeriale del 29 luglio 1999, pubblicato nel supplemento ordinario n. 159 alla *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 195 del 20 agosto 1999, nel quale la specialità medicinale denominata «Oramorph», a base di morfina solfato, della Boehringer Ingelheim Italia S.p.a., con sede in Firenze, con particolare riferimento alle confezioni di seguito riportate: 20 fialoidi monodose 10 mg/5 ml, A.I.C. n. 031507039; 20 fialoidi monodose 30 mg/5 ml, A.I.C. n. 031507041; 20 fialoidi monodose 100 mg/5 ml, A.I.C. n. 031507054, risultano classificate in classe «C»;

Visto il decreto dirigenziale n. 1017 dell'11 dicembre 2000, dell'Ufficio valutazione ed immissione in commercio di specialità medicinali, del Ministero della sanità, pubblicato per estratto nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 17 del 22 gennaio 2001, nel quale è stato disposto il trasferimento di titolarità della specialità medicinale denominata «Oramorph», anche nelle forme e confezioni sopra indicate, dalla Boehringer Ingelheim Italia S.p.a., con sede in Firenze, alla L. Molteni & C. dei F.lli Alitti Società di Esercizio S.p.a., con sede in Scandicci (Firenze);

Vista la domanda del 21 novembre 2000, integrata in data 15 gennaio 2001, con la quale la L. Molteni & C. dei F.lli Alitti Società di Esercizio S.p.a. ha chiesto per la specialità «Oramorph», nelle confezioni sotto indicate, la riclassificazione in classe «A»;

Vista la propria deliberazione, assunta nella seduta del 24 gennaio 2001, con la quale viene espresso parere favorevole alla riclassificazione in classe «A» della specialità medicinale denominata «Oramorph» nelle forme farmaceutiche e confezioni sopra citate;

Rilevato che non è possibile calcolare il prezzo medio europeo della specialità «Oramorph», secondo la procedura ordinaria ai sensi della delibera CIPE 26 febbraio 1998;

Vista la necessità di ricorrere alla competente Commissione ex decreto ministeriale 17 luglio 1998, per la determinazione del prezzo;

Vista la deliberazione della Commissione per la contrattazione dei prezzi delle specialità medicinali per le quali non si è potuto calcolare il prezzo medio europeo, adottata nella seduta del 12 aprile 2001, con cui sono stati decisi, per le confezioni sopra indicate, i prezzi di vendita al pubblico di L. 29.000 in prima applicazione ed un prezzo medio europeo finale al pubblico di L. 47.000 che verrà raggiunto con l'attribuzione di tre tranches annuali di L. 6.000;

Vista la comunicazione del 13 aprile 2001 con la quale la L. Molteni & C. dei F.lli Alitti Società di Esercizio S.p.a., dichiara di accettare per la specialità medicinale «Oramorph» nelle confezioni sopra indicate i prezzi di L. 29.000 in prima applicazione e i prezzi finali al pubblico di L. 49.000;

Dispone:

Art. 1.

La specialità medicinale denominata ORAMORPH, a base di morfina solfato, della L. Molteni & C. dei F.lli Alitti Società di Esercizio S.p.a., con sede in Scandicci (Firenze), nelle forme e confezioni 20 fialoidi monodose 10 mg/5 ml, A.I.C. n. 031507039; 20 fialoidi monodose 30 mg/5 ml, A.I.C. n. 031507041; 20 fialoidi monodose 100 mg/5 ml, A.I.C. n. 031507054 è classif-

cata in classe «A» con prezzo al pubblico iniziale di L. 29.000, I.V.A. compresa, ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537.

Art. 2.

Il prezzo di vendita al pubblico di L. 29.000, I.V.A. compresa, assegnato in prima applicazione alle tre confezioni, sarà suscettibile di aumenti annuali seguendo la dinamica degli aumenti ai sensi della deliberazioni C.I.P.E. 26 febbraio 1998, fino al raggiungimento del prezzo finale al pubblico di L. 47.000.

Art. 3.

Il presente provvedimento sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione, ed entrerà in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 23 maggio 2001

Il Ministro
Presidente della Commissione
VERONESI

Registrato alla Corte dei conti il 6 luglio 2001
Ufficio controllo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 5 Sanità, foglio n. 308

01A9236

MINISTERO DELLA SALUTE

DECRETO 14 agosto 2001.

Revoca della sospensione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Salbutamolo Ethypharm».

IL DIRIGENTE
DELL'UFFICIO V DELLA DIREZIONE GENERALE DELLA VALUTAZIONE DEI MEDICINALI E LA FARMACOVIGILANZA

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto ministeriale 27 dicembre 1996, n. 704;

Visto l'art. 19 del decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178, come sostituito dall'art. 1, lettera *h)*, comma 2, del decreto legislativo l8 febbraio 1997, n. 44, e come modificato dall'art. 29, commi 12 e 13, della legge 23 dicembre 1999, n. 488;

Visto il decreto dirigenziale 8 marzo 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 61 del 14 marzo 2000, concernente modalità di trasmissione da parte delle aziende farmaceutiche dei dati relativi alla commercializzazione di medicinali in Italia e all'estero;

Visto il decreto dirigenziale 16 marzo 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 74 del 29 marzo 2000, che ha prorogato il termine per la trasmissione da parte delle aziende farmaceutiche dei dati relativi alla commercializzazione di medicinali in Italia e all'estero;

Viste le autocertificazioni, con i relativi supporti informatici, trasmesse dalle aziende farmaceutiche in ottemperanza al suddetto decreto dirigenziale 8 marzo 2000;

Visto il decreto dirigenziale n. 800.5/S.L.488-99/D2 del 12 giugno 2001, concernente la sospensione dell'autorizzazione all'immissione in commercio — ai sensi dell'art. 19, comma 1, del decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178, e successive integrazioni e modificazioni — di alcune specialità medicinali, tra le quali quella indicata nella parte dispositiva del presente decreto;

Vista la domanda della ditta Ethypharm S.r.l. titolare della specialità, che ha chiesto la revoca della sospensione dell'autorizzazione all'immissione in commercio disposta con il decreto dirigenziale sopra indicato, limitatamente alla specialità medicinale indicata nella parte dispositiva del presente decreto;

Constatato che per la specialità medicinale indicata nella parte dispositiva del presente decreto, l'azienda titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio ha provveduto al pagamento della tariffa prevista dall'art. 29, comma 13, della legge 23 dicembre 1999, n. 488;

Decreta:

Per le motivazioni esplicitate nelle premesse, è revocato con decorrenza immediata — limitatamente alla specialità medicinale sottoindicata — il decreto direttoriale n. 800.5/S.L.488-99/D2 del 12 giugno 2001, ai sensi dell'art. 19, comma 2-*bis*, del decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178:

SALBUTAMOLO ETHYPHARM:

30 capsule rilascio prolungato 4 mg - A.I.C. n. 033160019;

30 capsule rilascio prolungato 8 mg - A.I.C. n. 033160021;

ditta Ethypharm S.r.l.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e notificato in via amministrativa alla ditta interessata.

Roma, 14 agosto 2001

Il dirigente: GUARINO

01A9446

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DECRETO 6 giugno 2001.

Approvazione della proroga del programma di riorganizzazione aziendale, legge n. 223/1991, della S.p.a. Iritecna in liquidazione ora Fintecna, unità di Riomarina Isola d'Elba (ex ILVA). (Decreto n. 30021).

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, nella legge 20 maggio 1988, n. 160;

Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223;

Visto il decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236;

Visti gli articoli 1 e 12 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451;

Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608;

Visto l'art. l-*sexies* del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 1998, n. 176;

Vista la delibera del CIPE del 26 gennaio 1996 che detta criteri generali per la gestione degli interventi di trattamento straordinario di integrazione salariale;

Visto il decreto ministeriale datato 5 aprile 1994 e successivi con i quali è stato concesso, a decorrere dal 1° novembre 1993, il trattamento straordinario di integrazione salariale;

Vista l'avvenuta incorporazione con atto di fusione del 1° giugno 1997 della ex ILVA S.p.a. da parte della Iritecna S.p.a. in liquidazione;

Vista l'istanza con la quale la S.p.a. Iritecna in liqudazione ora Fintecna chiede l'approvazione della proroga del piano di riorganizzazione aziendale per l'unità di Riomarina Isola d'Elba (Livorno) ex ILVA per il periodo dal 1° novembre 1999 al 31 ottobre 2000, ai sensi della succitata delibera CIPE del 26 gennaio 1996;

Visto il parere dell'organo competente per territorio;

Acquisite le risultanze istruttorie del comitato tecnico, di cui all'art. 19, comma 5, della legge 28 febbraio 1986, n. 41, effettuate nella seduta del 10 maggio 2001;

Ritenuto di approvare la proroga del programma di riorganizzazione aziendale di cui alla delibera CIPE del 26 gennaio 1996 presentata dalla società interessata;

Decreta:

È approvata ai sensi della delibera CIPE del 26 gennaio 1996 la proroga del programma per riorganizzazione aziendale, dal 1° novembre 1999 al 31 ottobre 2000, della ditta S.p.a. Iritecna in liquidazione ora Fintecna, sede in Genova ora Roma, unità di Riomarina Isola d'Elba (ex ILVA) - Livorno.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 6 giugno 2001

Il Sottosegretario di Stato: MORESE

01A9256

DECRETO 6 giugno 2001.

Approvazione della proroga del programma di riorganizzazione aziendale, legge n. 223/1991, della S.p.a. Svei - Gruppo Fintecna, unità di Roma. (Decreto n. 30022).

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, nella legge 20 maggio 1988, n. 160;

Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223;

Visto il decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236;

Visti gli articoli 1 e 12 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451;

Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608;

Visto l'art. 1-*sexies* del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 1998, n. 176;

Vista la delibera del CIPE del 26 gennaio 1996 che detta criteri generali per la gestione degli interventi di trattamento straordinario di integrazione salariale;

Visto il decreto ministeriale datato 7 dicembre 1994 e successivi con il quale è stato concesso, a decorrere dall'11 ottobre 1993, il trattamento straordinario di integrazione salariale;

Vista l'istanza con la quale la S.p.a. SVEI - Gruppo Fintecna chiede l'approvazione della proroga del piano di riorganizzazione aziendale per le unità sottoelencate per il periodo dall'11 ottobre 1999 al 10 ottobre 2000, ai sensi della succitata delibera CIPE del 26 gennaio 1996;

Visto il parere dell'organo competente per territorio;

Acquisite le risultanze istruttorie del comitato tecnico, di cui all'art. 19, comma 5, della legge 28 febbraio 1986, n. 41, effettuate nella seduta del 10 maggio 2001;

Ritenuto di approvare la proroga del programma di riorganizzazione aziendale di cui alla delibera CIPE del 26 gennaio 1996, presentata dalla società interessata;

Decreta:

È approvata ai sensi della delibera CIPE del 26 gennaio 1996 la proroga del programma per riorganizzazione aziendale, per l'ulteriore periodo dall'11 ottobre 1999 al 10 ottobre 2000, della ditta S.p.a SVEI - Gruppo Fintecna, sede in Roma - unità di Roma.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 6 giugno 2001

Il Sottosegretario di Stato: MORESE

01A9257

DECRETO 6 giugno 2001.

Approvazione della proroga del programma di riorganizzazione aziendale, legge n. 223/1991, della S.p.a. Bonifica - Gruppo Fintecna, unità di Roma. (Decreto n. 30023).

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, nella legge 20 maggio 1988, n. 160;

Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223;

Visto il decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236;

Visti gli articoli 1 e 12 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451;

Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1º ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608;

Visto l'art. 1-*sexies* del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 1998, n. 176;

Vista la delibera CIPE del 26 gennaio 1996 che detta criteri generali per la gestione degli interventi di trattamento straordinario di integrazione salariale;

Visto il decreto ministeriale datato 7 dicembre 1994 e successivi con il quale è stato concesso, a decorrere dall'11 ottobre 1993, il trattamento straordinario di integrazione salariale;

Vista l'istanza con la quale la S.p.a. Bonifica - Gruppo Fintecna chiede l'approvazione della proroga del piano di riorganizzione aziendale per le unità sottoelencate per il periodo dall'11 ottobre 1999 al 10 ottobre 2000, ai sensi della succitata delibera CIPE del 26 gennaio 1996;

Visto il parere dell'organo competente per territorio;

Acquisite le risultanze istruttorie del comitato tecnico, di cui all'art. 19, comma 5, della legge 28 febbraio 1986, n. 41, effettuate nella seduta del 10 maggio 2001;

Ritenuto di approvare la proroga del programma di riorganizzazione aziendale di cui alla delibera CIPE del 26 gennaio 1996, presentata dalla società interessata;

Decreta:

È approvata, ai sensi della delibera CIPE del 26 gennaio 1996 la proroga del programma per riorganizzazione aziendale, per l'ulteriore periodo dall'11 ottobre 1999 al 10 ottobre 2000, della ditta S.p.a. Bonifica - Gruppo Fintecna, sede in Roma, unità di Roma.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 6 giugno 2001

Il Sottosegretario di Stato: MORESE

01A9258

DECRETO 6 giugno 2001.

Approvazione della proroga del programma di riorganizzazione aziendale, legge n. 223/1991, della S.p.a. Italeco - Gruppo Fintecna, unità di Roma. (Decreto n. 30024).

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, nella legge 20 maggio 1988, n. 160;

Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223;

Visto il decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236;

Visti gli articoli 1 e 12 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451;

Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1º ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608;

Visto l'art. 1-*sexies* del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 1998, n. 176;

Vista la delibera del CIPE del 26 gennaio 1996 che detta criteri generali per la gestione degli interventi di trattamento straordinario di integrazione salariale;

Visto il decreto ministeriale datato 7 dicembre 1994 e successivi con il quale è stato concesso, a decorrere dall'11 ottobre 1993, il trattamento straordinario di integrazione salariale;

Vista l'istanza con la quale la S.p.a. Italeco - Gruppo Fintecna chiede l'approvazione della proroga del piano di riorganizzazione azindale per le unità sottoelencate per il periodo dall'11 ottobre 1999 al 10 ottobre 2000, ai sensi della succitata delibera CIPE del 26 gennaio 1996;

Visto il parere dell'organo competente per territorio;

Acquisite le risultanze istruttorie del comitato tecnico, di cui all'art. 19, comma 5, della legge 28 febbraio 1986, n. 41, effettuate nella seduta del 10 maggio 2001;

Ritenuto di approvare la proroga del programma di riorganizzazione aziendale di cui alla delibera CIPE del 26 gennaio 1996, presentata dalla società interessata;

Decreta:

È approvata ai sensi della delibera CIPE del 26 gennaio 1996 la proroga del programma per riorganizzazione aziendale, per l'ulteriore periodo dall'11 ottobre 1999 al 10 ottobre 2000, della ditta S.p.a. Italeco - Gruppo Fintecna, sede in Roma, unità di Roma.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 6 giugno 2001

Il Sottosegretario di Stato: MORESE

01A9259

DECRETO 6 giugno 2001.

Approvazione della proroga del programma di riorganizzazione aziendale, legge n. 223/1991, della S.p.a. Sistemi urbani - Gruppo Fintecna, unità di Roma. (Decreto n. 30025).

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, nella legge 20 maggio 1988, n. 160;

Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223;

Visto il decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236;

Visti gli articoli 1 e 12 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451;

Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608;

Visto l'art. 1-*sexies* del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 1998, n. 176;

Vista la delibera del CIPE del 26 gennaio 1996 che detta criteri generali per la gestione degli interventi di trattamento straordinario di integrazione salariale;

Visto il decreto ministeriale datato 7 dicembre 1994 e successivi con il quale è stato concesso, a decorrere dall'11 ottobre 1993, il trattamento straordinario di integrazione salariale;

Vista l'istanza con la quale la S.p.a. Sistemi urbani - Gruppo Fintecna chiede l'approvazione della proroga del piano di riorganizzazione aziendale per le unità sottoelencate per il periodo dall'11 ottobre 1999 al 10 ottobre 2000, ai sensi della succitata delibera CIPE del 26 gennaio 1996;

Visto il parere dell'organo competente per territorio;

Acquisite le risultanze istruttorie del comitato tecnico, di cui all'art. 19, comma 5, della legge 28 febbraio 1986, n. 41, effettuate nelle sedute del 10 maggio 2001;

Ritenuto di approvare la proroga del programma di riorganizzazione aziendale di cui alla delibera CIPE del 26 gennaio 1996, presentata dalla società interessata;

Decreta:

È approvata ai sensi della delibera CIPE del 26 gennaio 1996 la proroga del programma per riorganizzazione aziendale, per l'ulteriore periodo dall'11 ottobre 1999 al 10 ottobre 2000, della ditta S.p.a. Sistemi urbani - Gruppo Fintecna, sede in Roma, unità di Roma.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 6 giugno 2001

Il Sottosegretario di Stato: MORESE

01A9260

DECRETO 6 giugno 2001.

Approvazione della proroga del programma di riorganizzazione aziendale, legge n. 223/1991, della S.p.a. Idrotecna - Gruppo Fintecna, unità di Battipaglia, Roma e Genova. (Decreto n. 30026).

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, nella legge 20 maggio 1988, n. 160;

Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223;

Visto il decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni,, nella legge 19 luglio 1993, n. 236;

Visti gli articoli 1 e 12 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451;

Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608;

Visto l'art. 1-*sexies* del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 1998, n. 176;

Vista la delibera del CIPE del 26 gennaio 1996 che detta criteri generali per la gestione degli interventi di trattamento straordinario di integrazione salariale;

Visto il decreto ministeriale datato 7 dicembre 1994 e successivi con il quale è stato concesso, a decorrere dal 1° febbraio 1994, il trattamento straordinario di integrazione salariale;

Vista l'istanza con la quale la S.p.a. Idrotecna - Gruppo Fintecna chiede l'approvazione della proroga del piano di riorganizzazione aziendale per le unità sottoelencate per il periodo dall'11 ottobre 1999 al 10 ottobre 2000, ai sensi della succitata delibera CIPE del 26 gennaio 1996;

Visto il parere dell'Organo competente per territorio;

Acquisite le risultanze istruttorie del comitato tecnico, di cui all'art. 19, comma 5, della legge 28 febbraio 1986, n. 41, effettuate nella seduta del 10 maggio 2001;

Ritenuto di approvare la proroga del programma di riorganizzazione aziendale di cui alla delibera CIPE del 26 gennaio 1996, presentata dalla società interessata;

Decreta:

È approvata ai sensi della delibera CIPE del 26 gennaio 1996 la proroga del programma per riorganizzazione aziendale, per l'ulteriore periodo dall'11 ottobre 1999 al 10 ottobre 2000, della ditta S.p.a. Idrotecna - Gruppo Fintecna, sede in Roma, unità di Battipaglia (Salerno), Genova e Roma.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 6 giugno 2001

Il Sottosegretario di Stato: MORESE

01A9261

DECRETO 6 giugno 2001.

Approvazione della proroga del programma di riorganizzazione aziendale, legge n. 223/1991, della S.p.a. Iritecna in liquidazione (ex Nuova Mecfond ex Mededil) ora Fintecna, unità di Napoli. (Decreto n. 30027).

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, nella legge 20 maggio 1988, n. 160;

Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223;

Visto il decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236;

Visti gli articoli 1 e 12 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451;

Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608;

Visto l'art. 1-*sexies* del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 1998, n. 176;

Vista la delibera del CIPE del 26 gennaio 1996 che detta criteri generali per la gestione degli interventi di trattamento straordinario di integrazione salariale;

Visto il decreto ministeriale datato 7 dicembre 1994 e successivi con il quale è stato concesso, a decorrere dall'11 ottobre 1993, il trattamento straordinario di integrazione salariale;

Vista l'istanza con la quale la S.p.a. Iritecna in liquidazione (ex Nuova Mecfond ex Mededil) ora Fintecna chiede l'approvazione della proroga del piano di riorganizzazione aziendale per le unità sottoelencate per il periodo dall'11 ottobre 1999 al 10 ottobre 2000, ai sensi della succitata delibera CIPE del 26 gennaio 1996;

Visto il parere dell'organo competente per territorio;

Acquisite le risultanze istruttorie del comitato tecnico, di cui all'art. 19, comma 5, della legge 28 febbraio 1986, n. 41, effettuate nelle sedute del 10 maggio 2001;

Ritenuto di approvare la proroga del programma di riorganizzazione aziendale di cui alla delibera CIPE del 26 gennaio 1996, presentata dalla società interessata;

Decreta:

È approvata ai sensi della delibera CIPE del 26 gennaio 1996 la proroga del programma per riorganizzazione aziendale, per l'ulteriore periodo dall'11 ottobre 1999 al 10 ottobre 2000, della ditta S.p.a. Iritecna in liquidazione (ex Nuova Mecfond ex Mededil) ora Fintecna, sede in Genova ora Roma, unità di Napoli.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 6 giugno 2001

Il Sottosegretario di Stato: MORESE

01A9262

DECRETO 6 giugno 2001.

Approvazione della proroga del programma di riorganizzazione aziendale, legge n. 223/1991, della S.p.a. Iritecna in liquidazione (ex Nuova Mecfond ex Infratecna) ora Fintecna S.p.a., unità di Napoli. (Decreto n. 30028).

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, nella legge 20 maggio 1988, n. 160;

Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223;

Visto il decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236;

Visti gli articoli 1 e 12 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451;

Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608;

Visto l'art. 1-*sexies* del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 1998, n. 176;

Vista la delibera del CIPE del 26 gennaio 1996 che detta criteri generali per la gestione degli interventi di trattamento straordinario di integrazione salariale;

Visto il decreto ministeriale datato 7 dicembre 1994 e successivi con il quale è stato concesso, a decorrere dal 3 gennaio 1994, il trattamento straordinario di integrazione salariale;

Vista l'istanza con la quale la S.p.a. Iritecna in liquidazione (ex Nuova Mecfond ex Infratecna) ora Fintecna S.p.a. chiede l'approvazione della proroga del piano di riorganizzazione aziendale per le unità sottoelencate per il periodo dall'11 ottobre 1999 al 10 ottobre 2000, ai sensi della succitata delibera CIPE del 26 gennaio 1996;

Visto il parere dell'Organo competente per territorio;

Acquisite le risultanze istruttorie del comitato tecnico, di cui all'art. 19, comma 5, della legge 28 febbraio 1986, n. 41, effettuate nelle sedute del 10 maggio 2001;

Ritenuto di approvare la proroga del programma di riorganizzazione aziendale di cui alla delibera CIPE del 26 gennaio 1996, presentata dalla società interessata;

Decreta:

È approvata ai sensi della delibera CIPE del 26 gennaio 1996 la proroga del programma per riorganizzazione aziendale, per l'ulteriore periodo dall'11 ottobre 1999 al 10 ottobre 2000, della ditta S.p.a. Iritecna in liquidazione (ex Nuova Mecfond ex Infratecna) ora Fintecna S.p.a., sede in Genova ora Roma, unità di Napoli.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 6 giugno 2001

Il Sottosegretario di Stato: MORESE

01A9263

DECRETO 6 giugno 2001.

Approvazione della proroga del programma di riorganizzazione aziendale, legge n. 223/1991, della S.p.a. Iritecna in liquidazione (ex Nuova Mecfond ex Sebi) ora Fintecna S.p.a., unità di Napoli. (Decreto n. 30029).

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, nella legge 20 maggio 1988, n. 160;

Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223;

Visto il decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236;

Visti gli articoli 1 e 12 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451;

Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608;

Visto l'art. 1-*sexies* del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 1998, n. 176;

Vista la delibera del CIPE del 26 gennaio 1996 che detta criteri generali per la gestione degli interventi di trattamento straordinario di integrazione salariale;

Visto il decreto ministeriale datato 16 marzo 1995 e successivi con il quale è stato concesso, a decorrere dal 27 giugno 1994, il trattamento straordinario di integrazione salariale;

Vista l'istanza con la quale la S.p.a. Iritecna in liquidazione (ex Nuova Mecfond ex Sebi) ora Fintecna S.p.a. chiede l'approvazione della proroga del piano di riorganizzazione aziendale per le unità sottoelencate per il periodo dal 1° novembre 1999 al 31 ottobre 2000, ai sensi della succitata delibera CIPE del 26 gennaio 1996;

Visto il parere dell'organo competente per territorio;

Acquisite le risultanze istruttorie del comitato tecnico, di cui all'art. 19, comma 5, della legge 28 febbraio 1986, n. 41, effettuate nelle sedute del 10 maggio 2001;

Ritenuto di approvare la proroga del programma di riorganizzazione aziendale di cui alla delibera CIPE del 26 gennaio 1996, presentata dalla società interessata;

Decreta:

È approvata ai sensi della delibera CIPE del 26 gennaio 1996 la proroga del programma per riorganizzazione aziendale, per l'ulteriore periodo dal 1° novembre 1999 al 31 ottobre 2000, della ditta S.p.a. Iritecna in liquidazione (ex Nuova Mecfond ex Sebi) ora Fintecna S.p.a., sede in Genova ora Roma, unità di Napoli.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 6 giugno 2001

Il Sottosegretario di Stato: MORESE

01A9264

DECRETO 6 giugno 2001.

Approvazione della proroga del programma di riorganizzazione aziendale, legge n. 223/1991, della S.p.a. Iritecna in liquidazione (ex Nuova Mecfond ex M.G.S.) ora Fintecna S.p.a., unità di Taranto. (Decreto n. 30030).

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, nella legge 20 maggio 1988, n. 160;

Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223;

Visto il decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236;

Visti gli articoli 1 e 12 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451;

Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608;

Visto l'art. 1-*sexies* del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 1998, n. 176;

Vista la delibera del CIPE del 26 gennaio 1996 che detta criteri generali per la gestione degli interventi di trattamento straordinario di integrazione salariale;

Visto il decreto ministeriale datato 7 marzo 1996 e successivi con il quale è stato concesso, a decorrere dal 18 luglio 1995, il trattamento straordinario di integrazione salariale;

Vista l'istanza con la quale la S.p.a. Iritecna in liquidazione (ex Nuova Mecfond ex M.G.S.) ora Fintecna S.p.a. chiede l'approvazione della proroga del piano di riorganizzazione aziendale per le unità sottoelencate per il periodo dal 1° novembre 1999 al 31 ottobre 2000, ai sensi della succitata delibera CIPE del 26 gennaio 1996;

Visto il parere dell'organo competente per territorio;

Acquisite le risultanze istruttorie del comitato tecnico, di cui all'art. 19, comma 5, della legge 28 febbraio 1986, n. 41, effettuate nelle sedute del 10 maggio 2001;

Ritenuto di approvare la proroga del programma di riorganizzazione aziendale di cui alla delibera CIPE del 26 gennaio 1996, presentata dalla società interessata;

Decreta:

È approvata ai sensi della delibera CIPE del 26 gennaio 1996 la proroga del programma per riorganizzazione aziendale, per l'ulteriore periodo dal 1° novembre 1999 al 31 ottobre 2000, della ditta S.p.a. Iritecna in liquidazione (ex Nuova Mecfond ex M.G.S.) ora Fintecna S.p.a., sede in Genova ora Roma, unità di Taranto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 6 giugno 2001

Il Sottosegretario di Stato: MORESE

01A9265

DECRETO 8 giugno 2001.

Decreto di attuazione dell'art. 39, comma 2, del decreto legislativo 26 maggio 2000, n. 241, che stabilisce l'ammontare della tassa d'esame per l'iscrizione negli elenchi degli esperti qualificati e dei medici autorizzati, prevista dall'allegato V del decreto legislativo 17 marzo l995, n. 230, come modificato dal decreto legislativo 26 maggio 2000, n. 241.

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DEL TESORO, DEL BILANCIO
E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto il decreto legislativo 26 maggio 2000, n. 241, recante l'attuazione della direttiva 96/29/Euratom in materia di radiazioni ionizzanti;

Visto l'allegato V del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, come modificato dal decreto legislativo 26 maggio 2000, n. 241, che prevede l'espletamento di un esame di abilitazione per l'iscrizione negli elenchi degli esperti qualificati e dei medici autorizzati;

Visto l'art. 39 del decreto legislativo 26 maggio 2000, n. 241, che prevede che le spese relative alle procedure concernenti le attività da effettuarsi da parte delle amministrazioni, ed in particolare per lo svolgimento dell'esame, sono a carico dei soggetti richiedenti;

Decreta:

Articolo unico

1. L'ammontare della tassa d'esame di cui al punto 7.1 dell'allegato V del decreto legislativo 17 marzo 1995 n. 230, come modificato dal decreto legisaltivo 26 maggio 2000, n. 241, è di L. 388.000.

2. Il pagamento della tassa di cui ai comma 1 viene effettuato mediante versamento presso la sezione di tesoreria provinciale dello Stato territorialmente competente, direttamente ovvero sul conto corrente postale intestato alla sezione medesima, con l'indicazione della causale del versamento e l'imputazione al capo XXVII,

capitolo di entrata 3670. La relativa ricevuta va inviata unitamente alla domanda di ammissione all'esame d'idoneità.

3. Il presente decreto viene pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

Roma, 8 giugno 2001

p. *Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale*
GUERRINI

p. *Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica*
GIARDA

Registrato alla Corte dei conti il 12 luglio 2001
Ufficio di controllo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 5 Lavoro, foglio n. 385

01A9143

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

DECRETO 6 agosto 2001.

Scioglimento della società cooperativa «Il Vecchio Gelso», in Orvieto.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO DI TERNI

Visto l'art. 2544 del codice civile;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto il decreto del direttore generale della cooperazione con il quale gli uffici del lavoro e della massima occupazione dovranno procedere con provvedimento dirigenziale allo scioglimento d'ufficio senza nomina del commissario liquidatore;

Visto il decreto ministeriale n. 687 del 7 novembre 1996 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 22 gennaio 1997;

Visto il verbale di ispezione ordinaria eseguita sull'attività della cooperativa «Il Vecchio Gelso» dal quale risulta che la stessa si trova nelle condizioni previste dal precitato art. 2544 del codice civile senza rapporti patrimoniali da definire;

Acquisito il parere favorevole del Ministero delle politiche agricole e forestali del 19 febbraio 2001;

Acquisito il parere favorevole della Commissione centrale delle cooperative del giorno 26 giugno 2001;

Decreta:

La società cooperativa «Il Vecchio Gelso», con sede in Orvieto (Terni), Loc. Padella, Podere «Il Sasso», fraz. Prodo, costituita per rogito del notaio dott. Carlo Antonelli in data 7 maggio 1980 - repertorio n. 14635 - registro società n. 703 - tribunale di Orvieto - B.U.S.C. n. 743/176231, è sciolta ai sensi dell'art. 2544 codice civile senza nomina del commissario liquidatore in virtù dell'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400.

Terni, 6 agosto 2001

Il direttore provinciale: JACCHINI

01A9144

DECRETO 10 agosto 2001.

Nomina del liquidatore della società cooperativa «Scuola Nuova» a r.l., in Macerata.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO DI MACERATA

Visto l'art. 2545 del codice civile;

Considerato che dagli accertamenti ispettivi eseguiti dalla direzione provinciale del lavoro di Macerata nei confronti della società cooperativa «Scuola Nuova» a r.l., con sede in Macerata, via Carducci n. 20, è emerso che la medesima si trova nelle condizioni previste dal precitato art. 2545 del codice civile;

Preso atto che il liquidatore a far tempo dal 30 dicembre 1992 non ha espletato i compiti inerenti la procedura di liquidazione;

Visto il decreto ministeriale del 21 luglio 1999 con il quale è stata trasferita alla direzione provinciale del lavoro territorialmente competente l'adozione del provvedimento di sostituzione dei liquidatori ordinari ai sensi dell'art. 2545 del codice civile;

Visto il parere espresso, con voto unanime, del comitato centrale per le cooperative, nella seduta del 19 giugno 2001, secondo il quale il liquidatore della società cooperativa «Scuola Nuova» a r.l. deve essere sostituito a norma dell'art. 2545 del codice civile;

Considerata la disponibilità manifestata dalla rag. Elsa Corpetti con comunicazione pervenuta a questa direzione provinciale del lavoro a mezzo fax in data 3 agosto 2001;

Decreta:

Articolo unico

La rag. Elsa Corpetti, nata a Montegranaro (Ascoli Piceno) il 21 luglio 1961, residente a Monte San Giusto in via Matteotti, 11, è nominata liquidatore della società cooperativa «Scuola Nuova» a r.l., con sede in Macerata.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e comunicato per l'iscrizione nel registro delle imprese.

Macerata, 10 agosto 2001

Il direttore provinciale: BUCOSSI

01A9282

MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITÀ CULTURALI

DECRETO 31 maggio 2001.

Dichiarazione di notevole interesse pubblico ai sensi dell'art. 144 del titolo II del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, della località «Ponterotto - Le Lame» ed aree limitrofe sita nel comune di San Casciano Val di Pesa.

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Visto il titolo II del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, recante «testo unico delle disposizioni legislative in materia di beni culturali e ambientali, a norma dell'art. 1 della legge 8 ottobre 1997, n. 352» pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 302 del 27 dicembre 1999, ed in particolare l'art. 144;

Visto il decreto ministeriale dell'11 maggio 2000, registrato alla Corte dei conti il 31 luglio 2000, registro n. 2, foglio n. 16 e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 204 del 1° settembre 2000, con il quale sono state delegate al Sottosegretario di Stato onorevole Giampaolo D'Andrea le funzioni ministeriali concernenti la protezione delle bellezze naturali e la tutela delle zone di particolare interesse ambientale previste dal citato titolo II del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490;

Visto il decreto ministeriale 31 gennaio 1966 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 60 del 9 marzo 1966, recante: «Dichiarazione di notevole interesse pubblico della zona panoramica sita nel comune di San Casciano Val di Pesa (Firenze)»;

Visto il decreto ministeriale 23 marzo 1970, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 101 del 22 aprile 1970, recante «Dichiarazione di notevole interesse pubblico delle zone lungo la superstrada Firenze-Siena comprese nei territori dei comuni di S. Casciano Val di Pesa, Barberino Val d'Elsa, Tavarnelle Val di Pesa e di Impruneta»;

Considerato che con nota n. 8489 del 29 settembre 1998 la Soprintendenza per i beni ambientali e architettonici per le provincie di Firenze, Pistoia e Prato, venuta a conoscenza della determinazione del comune di San Casciano Val di Pesa, in provincia di Firenze, di realizzare un impianto di compostaggio in località «Le Lame, Ponterotto» ed effettuati i dovuti sopralluoghi, rilevato che l'area in questione costituisce un ambiente di notevole interesse paesaggistico ed è collocata ai margini di un bosco, suggeriva di collocare l'impianto di compostaggio in prossimità e all'interno di aree a vocazione industriale già presenti nel territorio comunale e già servite di una adeguata viabilità necessaria al funzionamento dell'impianto;

Considerato che con nota n. 10634 del 17 dicembre 1998 la citata soprintendenza comunicava tale parere anche alla provincia di Firenze e alla regione Toscana ribadendo che la realizzazione dell'impianto di compostaggio in un'area paesaggisticamente di pregio avrebbe comportato un forte elemento di disturbo;

Considerato che con nota n. 2332 del 15 marzo 1999 la citata soprintendenza invitava nuovamente il sindaco del comune di San Casciano Val di Pesa ad individuare un'area alternativa per la realizzazione dell'impianto di compostaggio poiché avrebbe arrecato grave pregiudizio al contesto paesaggistico interessato e comunicava, ai sensi della legge n. 241/1990, di aver avviato il procedimento di sottoposizione a vincolo paesaggistico della parte del territorio comunale compresa fra il fiume Pesa e le aree già vincolate con i decreti ministeriali 31 gennaio 1966 e 23 marzo 1970;

Considerato che con nota n. 6313 del 23 luglio 1999 la soprintendenza competente comunicava al sindaco del comune di San Casciano Val di Pesa, alla provincia di Firenze e alla regione Toscana che era in corso di svolgimento l'accertamento dell'effettiva consistenza del vincolo *ex lege* n. 431/1985 e che avrebbe valutato l'opportunità di predisporre un nuovo vincolo *ex lege* n. 1497/1939 per tutelare le specifiche caratteristiche del territorio in questione, invitando contestualmente il comune ad astenersi dal consentire l'inizio di qualsiasi tipo di intervento edilizio;

Considerato che con nota n. 21123 del 21 settembre 1999 il comune di San Casciano Val di Pesa comunicava alla Soprintendenza citata l'avviso della provincia di Firenze circa l'incongruità sostenuta dallo stesso comune della rappresentazione cartografica del perimetro dell'area boscata parzialmente interessante l'area oggetto dell'intervento di compostaggio, sostenendo pertanto la ritenuta non sussistenza del vincolo *ex lege* n. 431/1985 ed evidenziando di non condividere le motivazioni sottese alla proposta di vincolo *ex lege* n. 1497/1939, poiché il contesto ambientale e paesaggistico risultava già compromesso da insediamenti a carattere artigianale e produttivo;

Considerato che nella medesima nota n. 21123 del 21 settembre 1999 il predetto comune evidenziava che l'impianto di compostaggio, disponendo della migliore tecnologia al fine di ridurne l'impatto ambientale ed evitare modificazioni sulla viabilità circostante, avrebbe migliorato l'ambiente e le qualità dei terreni coltivati;

Considerato che la citata Soprintendenza con nota n. 8801 del 10 novembre 1999, pur prendendo atto del parere della provincia di Firenze che aveva ritenuto sufficientemente probatoria la documentazione prodotta dal comune di San Casciano Val di Pesa a sostegno della insussistenza del vincolo *ex lege* n. 431/1985, tuttavia evidenziava la necessità di procedere ad un'ulteriore verifica per l'accertamento definitivo dell'esistenza del vincolo proprio in attuazione del disposto dell'art. 12.2 della deliberazione 19 luglio 1988, n. 296, del consiglio regionale, relativa alla formazione dei piani urbanistico-territoriali con specifica considerazione dei valori paesistici ambientali, che prevede periodiche

verifiche per la categoria *g)*: boschi e foreste, considerata la suscettibilità di modifica per effetto di rimboschimenti o iniziative colturali;

Considerato che nella medesima nota n. 8801 del 10 novembre 1999 la Soprintendenza ribadiva al sindaco del comune di San Casciano Val di Pesa che era già in corso il procedimento di apposizione del vincolo nell'area suddetta, proprio al fine di salvaguardare il territorio da ulteriori compromissioni o alterazioni irreversibili ed operare, nei modi e con gli strumenti previsti dalla legge, ridimensionare il degrado e ripristinare la situazione preesistente, contestando l'inopportunità della localizzazione dell'impianto di compostaggio;

Considerato che con nota n. 9375 del 14 aprile 2000 il comune di San Casciano Val di Pesa comunicava alla Soprintendenza competente di concordare con la proposta di una nuova area di tutela ambientale sul versante destro della Pesa fra il Calzaiolo e Cerbaia, comprendente l'area delle Lame e del Ponterotto e segnalava l'opportunità di estendere con un successivo provvedimento il vincolo paesistico alle rimanenti parti del territorio come i crinali di Sant'Angelo in Collina e di Santa Cristina in Salivolpe, zone pregevoli dal punto di vista del paesaggio agrario e del patrimonio storico;

Considerato che con nota n. 3221 dell'11 maggio 2000, indirizzata per conoscenza anche alla regione Toscana, alla provincia di Firenze e al comune di San Casciano Val di Pesa, la citata Soprintendenza trasmetteva all'ufficio centrale per i beni ambientali e paesaggistici tutti gli atti idonei ad avviare la procedura di imposizione del vincolo ai sensi dell'art. 144 del sopracitato decreto legislativo n. 490 del 1999, della località Ponterotto - Le Lame ed aree limitrofe, sita nel comune di San Casciano Val di Pesa in provincia di Firenze, così delimitata 1. Confluenza fra il fiume Pesa e il borro dell'Ermellino; 1-2. Confine con il comune di Scandicci, e cioè il borro dell'Ermellino dalla confluenza con il fiume Pesa fino alla zona vincolata con decreto ministeriale 31 gennaio 1966 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 60 del 9 marzo 1966; 2-3. Confine della zona vincolata con il citato decreto ministeriale 31 gennaio 1966 fino alla fascia lungo la superstrada Firenze-Siena, vincolata con il decreto ministeriale 23 marzo 1970 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 101 del 22 aprile 1970; 3-4 Confine della fascia vincolata con il citato decreto ministeriale 23 marzo 1970 fino al fiume Pesa; 4-1. Fiume Pesa fino al borro dell'Ermellino, cioè fino al confine del comune di Scandicci;

Considerato che il comune di San Casciano Val di Pesa con nota n. 13670/974 del 26 maggio 2000, richiedeva copia della documentazione relativa alla proposta di vincolo, precisando di voler conoscere data e atti amministrativi di approvazione della perimetrazione relativa al vincolo *ex lege* n. 431/1985;

Considerato che con nota n. 6253 del 18 agosto 2000 la Soprintendenza per i beni ambientali e architettonici per le provincie di Firenze, Pistoia e Prato inviava nuovamente al predetto comune copia della proposta di vincolo e relativi allegati e ribadiva che la cartografia relativa al vincolo *ex lege* n. 431/1985, peraltro in possesso di tutti i comuni interessati fin dagli anni ottanta e ampiamente condivisa, era stata predisposta a seguito dell'entrata in vigore della legge, ma che non sussistevano atti amministrativi di approvazione;

Considerato che con nota n. ST/701/14291 del 22 giugno 2000 l'ufficio centrale per i beni ambientali e paesaggistici ha inoltrato al comitato di settore per i beni ambientali e architettonici del Consiglio nazionale per i beni culturali e ambientali la proposta di vincolo formulata dalla competente Soprintendenza e gli atti amministrativi e tecnici ad essa allegati;

Considerato che con nota n. 9136 del 9 dicembre 2000 la Soprintendenza citata chiedeva al comune di San Casciano Val di Pesa di comunicare gli estremi dell'affissione della proposta di vincolo all'albo pretorio comunale;

Considerato che con nota n. 1553 del 21 febbraio 2001 la citata Soprintendenza, considerato che la proposta di vincolo è stata pubblicata all'albo pretorio comunale dal 23 novembre 2000 al 22 gennaio 2001, chiedeva al comune di San Casciano Val di Pesa di comunicare le eventuali osservazioni presentate in merito alla proposta stessa ai sensi dell'art. 144, comma 3 del citato decreto legislativo n. 490/1999 e precisava che tutti i progetti, relativi a nuove costruzioni eventualmente previste nella zona interessata dalla proposta o a modificazioni dell'aspetto esteriore degli edifici e dei luoghi, dovevano essere inoltrati alla Soprintendenza per le verifiche di competenza;

Considerato che avverso la proposta di vincolo in riferimento all'art. 144, comma 3, del citato decreto legislativo n. 490/1999 non risultano pervenute osservazioni da parte degli enti territoriali e altri soggetti interessati;

Considerato che la proposta di vincolo come sopra riferita, in adempimento del disposto dell'art. 140, comma 6, del citato decreto legislativo n. 490/1999, è stata pubblicata il 21 marzo 2001 su La Repubblica e il 18 marzo 2001 su La Nazione;

Considerato che l'area sopradelimitata, situata all'interno del territorio del Chianti classico, è caratterizzata dalla presenza di un assetto agrario di antica origine, dove la coltura della vite e dell'olivo, praticata da secoli, ha modellato il paesaggio nelle forme ormai universalmente note;

Considerato che tale area riveste grande interesse paesaggistico perché caratterizzata da una viabilità di crinale fra le più panoramiche del territorio a sud di Firenze, da cui la vista spazia sul Monte Albano, sulla valle dell'Arno e fino alle Apuane, incontrando le pievi di Argiano, di San Martino, di Mucciana, la fattoria Fonte del Beccaio, la villa di Montepaldi e la pieve di San Giovanni in Sunaga, l'abitato di Cigliano, le ville Antinori, del Gentilino e di Pisignano;

Considerato che la linea dell'orizzonte descrive un'ampia, lenta distesa sinusoidale, punteggiata da

ville, pievi, filari di cipressi e pini isolati, sorreggendo velature di olivi e vigne contrappuntate da ciuffi di macchia mediterranea, mentre sul fondo della valle, lungo i fossi, si dipana la vegetazione riparia;

Considerato che tale area riveste anche elevato interesse culturale, per la presenza di numerosi monumenti civili e religiosi sparsi sul territorio;

Ritenuto pertanto che la zona predetta ha notevole interesse pubblico perché, per la varietà degli aspetti e l'alternanza di aree boschive e aree coltivate, la bellezza dei paesaggi rurali nati da una secolare azione dell'uomo, la presenza di impianti poderali e agglomerati rurali di antica origine, nonché dei vigneti e degli oliveti, che costituiscono una delle maggiori e più rinomate peculiarità della zona del Chianti fiorentino, rappresenta una serie di quadri naturali di grande valenza ambientale, godibile percorrendo le strade del territorio e costeggiando il fiume Pesa, e costituisce un complesso di cose immobili dove l'opera dell'uomo è inscindibilmente fusa con quella della natura;

Considerata quindi la necessità e l'urgenza di emanare un provvedimento che garantisca una tutela efficace dell'area predetta, al fine di valorizzarla e preservarla da interventi che potrebbero compromettere irrimediabilmente le peculiari caratteristiche paesaggistico-ambientali;

Considerato che il vincolo comporta in particolare l'obbligo da parte del proprietario, possessore o detentore a qualsiasi titolo dell'immobile ricadente nella località vincolata di presentare alla regione o all'ente dalla stessa subdelegato la richiesta di autorizzazione ai sensi dell'art. 151 del citato decreto legislativo n. 490 del 1999 per qualsiasi intervento che modifichi lo stato dei luoghi, e che questo Ministero può in ogni caso annullare tale autorizzazione entro i sessanta giorni successivi alla ricezione di detto provvedimento, corredata della documentazione idonea a consentire la dovuta valutazione ministeriale;

Considerato che il comitato di settore per i beni ambientali e architettonici del Consiglio nazionale per i beni culturali e ambientali, in data 27 giugno 2000 ha espresso parere favorevole in ordine alla proposta, formulata dalla predetta Soprintendenza per i beni ambientali e architettonici di Firenze Pistoia e Prato, di ampliamento del vincolo imposto con decreto ministeriale 31 gennaio 1966 «al fine di garantire la conservazione delle pregevoli caratteristiche paesaggistico-ambientali dell'area in questione», specificando che la stessa «è caratterizzata dalla presenza di un assetto agrario di antica origine dove la coltura della vite e dell'olivo, praticata da secoli, ha modellato il paesaggio nelle forme ormai universalmente note, inoltre l'aspetto paesaggistico è di notevole interesse perché caratterizzato da una viabilità di crinale fra le più panoramiche del territorio a sud di Firenze e l'interesse culturale è dato dalla presenza di numerosi monumenti civili e religiosi sparsi sul territorio»;

Decreta:

La località «Ponterotto - Le Lame» ed aree limitrofe sita nel comune di San Casciano Val di Pesa in provincia di Firenze, nei limiti sopradescritti e indicati nell'allegata planimetria, che costituisce parte integrante del presente decreto, è dichiarata di notevole interesse pubblico ai sensi dell'art. 144 del titolo II del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, ed è quindi sottoposta ai vincoli e alle prescrizioni contenute nel titolo II del medesimo decreto legislativo.

La Soprintendenza per i beni ambientali e architettonici per le provincie di Firenze, Pistoia e Prato provvederà a che copia della *Gazzetta Ufficiale* contenente il presente decreto venga affissa ai sensi e per gli effetti dell'art. 142 del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490 e dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, all'albo del comune di San Casciano Val di Pesa e che copia della *Gazzetta Ufficiale* stessa, con relativa planimetria da allegare, venga depositata presso i competenti uffici del comune suddetto.

Avverso il presente atto è ammessa proposizione di ricorso giurisdizionale avanti al tribunale amministrativo regionale del Lazio, secondo le modalità di cui alla legge 6 dicembre 1971, n. 1034, così come modificata dalla legge 21 luglio 2000, n. 205, ovvero è ammesso ricorso straordinario al Capo dello Stato, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199, rispettivamente entro sessanta e centoventi giorni dalla data di avvenuta notificazione del presente atto.

Roma, 31 maggio 2001

Il Sottosegretario di Stato: D'ANDREA

Registrato alla Corte dei conti l'11 luglio 2001
Ufficio di controllo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 5 Beni e attività culturali, foglio n. 353

01A9232

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

DECRETO 16 agosto 2001.

Dichiarazione dell'esistenza del carattere di eccezionalità degli eventi calamitosi verificatisi nella provincia di Ferrara.

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

Visto l'art. 70 del decreto del Presidente della Repubblica del 24 luglio 1977, n. 616, concernente il trasferimento alle regioni delle funzioni amministrative relative agli interventi conseguenti a calamità naturali o avversità atmosferiche di carattere eccezionale;

Visto l'art. 14 della legge 15 ottobre 1981, n. 590, che estende alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e Bolzano l'applicazione dell'art. 70 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, nonché le disposizioni della stessa legge n. 590/81;

Vista la legge 14 febbraio 1992, n. 185, concernente la nuova disciplina del Fondo di solidarietà nazionale;

Visto l'art. 2 della legge 18 luglio 1996, n. 380 di conversione del decreto-legge 17 maggio 1996, n. 273, che estende gli interventi compensativi del Fondo alle produzioni non assicurate ancorché assicurabili;

Visto l'art. 2, comma 2, della legge 14 febbraio 1992, n. 185, che demanda al Ministro delle politiche agricole e forestali la dichiarazione dell'esistenza di eccezionale calamità o avversità atmosferica, attraverso la individuazione dei territori danneggiati e le provvidenze da concedere sulla base delle specifiche richieste da parte delle regioni e province autonome;

Vista la richiesta di declaratoria della regione Emilia-Romagna degli eventi calamitosi di seguito indicati, per l'applicazione nei territori danneggiati delle provvidenze del Fondo di solidarietà nazionale:

grandinate dal 4 maggio 2001 al 18 maggio 2001 nella provincia di Ferrara;

Accertata l'esistenza del carattere eccezionale degli eventi calamitosi segnalati, per effetto dei danni alle produzioni;

Decreta:

È dichiarata l'esistenza del carattere eccezionale degli eventi calamitosi elencati a fianco della sottoindicata provincia per effetto dei danni alle produzioni nei sottoelencati territori agricoli, in cui possono trovare applicazione le specificate provvidenze della legge 14 febbraio 1992, n. 185:

Ferrara:

grandinate del 4 maggio 2001, del 18 maggio 2001;

provvidenze di cui all'art. 3, comma 2, lettere *b), c), d), f), g)*, nel territorio dei comuni di Argenta, Bondeno, Ferrara, Poggio Renatico, Vigarano Mainarda.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 16 agosto 2001

Il Ministro: ALEMANNO

01A9271

DECRETO 16 agosto 2001.

Dichiarazione dell'esistenza del carattere di eccezionalità degli eventi calamitosi verificatisi nelle province di Cagliari e Nuoro.

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

Visto l'art. 70 del decreto del Presidente della Repubblica del 24 luglio 1977, n. 616, concernente il trasferimento alle regioni delle funzioni amministrative relative agli interventi conseguenti a calamità naturali o avversità atmosferiche di carattere eccezionale;

Visto l'art. 14 della legge 15 ottobre 1981, n. 590, che estende alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e Bolzano l'applicazione dell'art. 70 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, nonché le disposizioni della stessa legge n. 590/1981;

Vista la legge 14 febbraio 1992, n. 185, concernente la nuova disciplina Fondo di solidarietà nazionale;

Visto l'art. 2 della legge 18 luglio 1996, n. 380, di conversione del decreto-legge 17 maggio 1996, n. 273, che estende gli interventi compensativi del Fondo alle produzioni non assicurate ancorché assicurabili;

Visto l'art. 2, comma 2, della legge 14 febbraio 1992, n. 185, che demanda al Ministro delle politiche agricole e forestali la dichiarazione dell'esistenza di eccezionale calamità o avversità atmosferica, attraverso la individuazione dei territori danneggiati e le provvidenze da concedere sulla base delle specifiche richieste da parte delle regioni e province autonome;

Vista la richiesta di declaratoria della regione Sardegna degli eventi calamitosi di seguito indicati, per l'applicazione nei territori danneggiati delle provvidenze del fondo di solidarietà nazionale:

gelate dal 14 aprile 2001 al 15 aprile 2001 nella provincia di Nuoro;

gelate 15 aprile 2001 nella provincia di Cagliari;

Accertata l'esistenza del carattere eccezionale degli eventi calamitosi segnalati, per effetto dei danni alle produzioni;

Decreta:

È dichiarata l'esistenza del carattere eccezionale degli eventi calamitosi elencati a fianco delle sottoindicate province per effetto dei danni alle produzioni nei sot-

toelencati territori agricoli, in cui possono trovare applicazione le specificate provvidenze della legge 14 febbraio 1992, n. 185:

Cagliari: gelate del 15 aprile 2001 - provvidenze di cui all'art. 3, comma 2, lettera *b)*, nel territorio dei comuni di Arbus, Armungia, Ballao, Barrali, Barumini, Burcei, Calasetta, Capoterra, Castiadas, Dolianova, Donori, Fluminimaggiore, Furtei, Genuri, Gesico, Goni, Guasila, Iglesias, Las Plassas, Lunamatrona, Mandas, Maracalagonis, Masainas, Muravera, Nuraminis, Ortacesus, Pabillonis, Pauli Arbarei, Pimentel, Quartucciu, Samassi, Samatzai, San Cavino Monreale, San Nicolò, Gerrei, Sant'Andrea Frius, Sant'Anna Arresi, Sant'Antioco, Sardara, Segariu, Selargius, Selegas, Senorbì, Serdiana, Serramanna, Serrenti, Sestu, Settimo San Pietro, Sinnai, Siurgus Donigala, Soleminis, Turri, Ussana, Ussaramanna, Villacidro, Villamar, Villamassargia, Villanovaforru, Villasalto, Villasor, Gesturi, Monastir;

Nuoro: gelate del 14 aprile 2001, del 15 aprile 2001 - provvidenze di cui all'art. 3, comma 2, lettera *b)*, nel territorio dei comuni di Arzana, Birori, Borore, Dorgali, Elini, Girasole, Ilbono, Jerzu, Mamoiada, Oliena, Orani, Orgosolo, Osini, Ottana, Perdasdefogu, Sarule, Seui, Sindia, Tortolì, Ulassai, Urzulei, Ussassai, Villagrande Strisaili.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 16 agosto 2001

Il Ministro: ALEMANNO

01A9279

DECRETO 16 agosto 2001.

Dichiarazione dell'esistenza del carattere di eccezionalità degli eventi calamitosi verificatisi nelle province di Asti, Cuneo e Torino.

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

Visto l'art. 70 del decreto del Presidente della Repubblica del 24 luglio 1977, n. 616, concernente il trasferimento alle regioni delle funzioni amministrative relative agli interventi conseguenti a calamità naturali o avversità atmosferiche di carattere eccezionale;

Visto l'art. 14 della legge 15 ottobre 1981, n. 590, che estende alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e Bolzano l'applicazione dell'art. 70 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, nonché le disposizioni della stessa legge n. 590/1981;

Vista la legge 14 febbraio 1992, n. 185, concernente la nuova disciplina fondo di solidarietà nazionale;

Visto l'art. 2 della legge 18 luglio 1996, n. 380, di conversione del decreto-legge 17 maggio 1996, n. 273, che estende gli interventi compensativi del fondo alle produzioni non assicurate ancorché assicurabili;

Visto l'art. 2, comma 2, della legge 14 febbraio 1992, n. 185, che demanda al Ministro delle politiche agricole e forestali la dichiarazione dell'esistenza di eccezionale calamità o avversità atmosferica, attraverso la individuazione dei territori danneggiati e le provvidenze da concedere sulla base delle specifiche richieste da parte delle regioni e province autonome;

Vista la richiesta di declaratoria della regione Piemonte degli eventi calamitosi di seguito indicati, per l'applicazione nei territori danneggiati delle provvidenze del fondo di solidarietà nazionale:

gelate dal 15 aprile 2001 al 22 aprile 2001 nella provincia di Cuneo;

gelate dal 21 aprile 2001 al 22 aprile 2001 nella provincia di Torino;

gelate dal 14 aprile 2001 al 15 aprile 2001 nella provincia di Asti;

Accertata l'esistenza del carattere eccezionale degli eventi calamitosi segnalati, per effetto dei danni alle produzioni;

Decreta:

È dichiarata l'esistenza del carattere eccezionale degli eventi calamitosi elencati a fianco delle sottoindicate province per effetto dei danni alle produzioni nei sottoelencati territori agricoli, in cui possono trovare applicazione le specificate provvidenze della legge 14 febbraio 1992, n. 185:

Asti: gelate del 14 aprile 2001, del 15 aprile 2001 - provvidenze di cui all'art. 3, comma 2, lettere *b) c), d), f),* nel territorio dei comuni di San Damiano d'Asti;

Cuneo: gelate dal 15 aprile 2001 al 22 aprile 2001 - provvidenze di cui all'art. 3, comma 2, lettere *b), c), f), g),* nel territorio dei comuni di Busca, Dogliani, Scarnafigi, Valgrana;

Torino: gelate del 21 aprile 2001, del 22 aprile 2001 - provvidenze di cui all'art. 3, comma 2, lettere *b) c), d), f), g),* nel territorio dei comuni di Bibiana, Campiglione Fenile, Cavour.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 16 agosto 2001

Il Ministro: ALEMANNO

01A9280

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Soppressione dell'agenzia consolare onoraria in Rengo (Cile)

IL DIRETTORE GENERALE PER IL PERSONALE

(Omissis).

Decreta:

L'agenzia consolare onoraria in Rengo (Cile), è soppressa.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 17 luglio 2001

Il direttore generale per il personale: DOMINEDÒ

01A9209

Limitazione di funzioni del titolare del consolato onorario in Anversa (Belgio)

IL DIRETTORE GENERALE PER IL PERSONALE

(Omissis).

Decreta:

L'avvocato Olaf Bonotto, console onorario in Anversa (Belgio), oltre all'adempimento dei generali doveri di difesa degli interessi nazionali e di protezione dei cittadini, esercita le funzioni consolari limitatamente a:

1) ricezione e trasmissione materiale al consolato d'Italia in Bruxelles degli atti di stato civile pervenuti dalle autorità locali, dai cittadini italiani o dai comandanti di navi o di aeromobili nazionali o stranieri;

2) ricezione e trasmissione materiale al consolato d'Italia in Bruxelles dei testamenti formati a bordo di navi o di aeromobili;

3) ricezione e trasmissione materiale al consolato d'Italia in Bruxelles degli atti dipendenti dall'apertura di successione in Italia;

4) emanazione di atti conservativi, che non implichino la disposizione di beni, in materia di successione, naufragio o sinistro aereo;

5) rilascio di certificazioni (esclusi i certificati di residenza all'estero e i certificati di cittadinanza) vidimazioni e legalizzazioni;

6) rinnovo di passaporti nazionali dei cittadini che siano residenti nella circoscrizione territoriale dell'ufficio consolare onorario, dopo aver interpellato, caso per caso, il consolato d'Italia in Bruxelles;

7) ricezione e trasmissione al consolato d'Italia in Bruxelles della documentazione relativa al rilascio di visti;

8) effettuazione delle operazioni richieste dalla legislazione vigente in dipendenza dell'arrivo e della partenza di una nave nazionale;

9) tenuta dello schedario dei cittadini e di quello delle firme delle autorità locali.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 16 luglio 2001

Il direttore generale per il personale: DOMINEDÒ

01A9208

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

Cessazione di notai dall'esercizio

Con decreti dirigenziali del 19 giugno 2001, visitati dalla ragioneria in data 12 luglio 2001, i sottoindicati notai sono stati dispensati dall'ufficio per limiti di età:

Fossati Giuseppe, nato a Milano il 7 settembre 1926, notaio residente nel comune di Milano, è dispensato dall'ufficio per limiti di età con effetto dal 7 settembre 2001;

Fusco Bianca, nata a Napoli l'11 settembre 1926, notaio residente nel comune di Caivano, distretto notarile di Napoli, è dispensato dall'ufficio per limiti di età con effetto dall'11 settembre 2001;

Liore Ezio, nato a Ivrea (Torino) il 12 settembre 1926, notaio residente nel comune di Ivrea, è dispensato dall'ufficio per limiti di età con effetto dal 12 settembre 2001;

Squintani Angelo, nato a Cremona il 15 settembre 1926, notaio residente nel comune di Cremona, è dispensato dall'ufficio per limiti di età con effetto dal 15 settembre 2001;

Paulone Guido, nato a Scanno (L'Aquila) il 19 settembre 1926, notaio residente nel comune di Verona, è dispensato dall'ufficio per limiti di età con effetto dal 19 settembre 2001;

Di Giovanni Arturo, nato a Sulmona (L'Aquila) il 20 settembre 1926, notaio residente nel comune di Avezzano, distretto notarile de L'Aquila, è dispensato dall'ufficio per limiti di età con effetto dal 20 settembre 2001;

Tarsia Vincenzo, nato a Montegiordano (Cosenza) il 29 settembre 1926, notaio residente nel comune di Bitritto, distretto notariale di Bari, è dispensato dall'ufficio per limiti di età con effetto dal 29 settembre 2001;

Olivero Melchiorre, nato a Racconigi (Cuneo) il 15 ottobre 1926, notaio residente nel comune di Torino, è dispensato dall'ufficio per limiti di età con effetto dal 15 ottobre 2001;

Fornari Alberto, nato a San Pancrazio Parmense (Parma) il 19 ottobre 1926, notaio residente nel comune di Parma, è dispensato dall'ufficio per limiti di età con effetto dal 19 ottobre 2001;

Colesanti Alberto, nato a Pontelandolfo (Benevento) il 21 ottobre 1926, notaio residente nel comune di Napoli, è dispensato dall'ufficio per limiti di età con effetto dal 21 ottobre 2001.

01A9092

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Scioglimento degli organi con funzioni di amministrazione e di controllo della Banca di Credito Cooperativo «S. Apollonia» - Ariccia, Società cooperativa a responsabilità limitata, in Ariccia.

Il Ministro dell'economia e delle finanze, con decreto del 20 luglio 2001, ha disposto lo scioglimento degli organi con funzioni di amministrazione e di controllo della Banca di Credito Cooperativo «S. Apollonia» - Ariccia, Società cooperativa a responsabilità limitata, con sede nel comune di Ariccia (Roma), e ha sottoposto la stessa alla procedura di amministrazione straordinaria ai sensi dell'art. 70, comma 1, lettera *a)*, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385.

01A9465

Revoca dell'autorizzazione all'attività bancaria e messa in liquidazione coatta amministrativa della Banca di Credito Cooperativo di Padova, Società cooperativa a responsabilità limitata, in Padova.

Il Ministro dell'economia e delle finanze, con decreto del 20 luglio 2001, ha disposto la revoca dell'autorizzazione all'attività bancaria alla Banca di Credito Cooperativo di Padova, Società cooperativa a responsabilità limitata, con sede in Padova, già in amministrazione straordinaria, e ha posto la medesima in liquidazione coatta amministrativa ai sensi dell'art. 80, commi 1 e 2, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385.

01A9466

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali per le anticipazioni al Portafoglio dello Stato, ai sensi dell'art. 21 del decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 367.

Cambi del giorno 28 agosto 2001

Dollaro USA	0,9042
Yen giapponese	108,75
Corona danese	7,4432
Lira Sterlina	0,62810
Corona svedese	9,3660
Franco svizzero	1,5166
Corona islandese	90,03
Corona norvegese	8,0680
Lev bulgaro	1,9494
Lira cipriota	0,57290
Corona ceca	34,188
Corona estone	15,6466
Fiorino ungherese	254,08
Litas lituano	3,6152
Lat lettone	0,5632
Lira maltese	0,4050
Zloty polacco	3,8437
Leu romeno	27027
Tallero sloveno	219,6514
Corona slovacca	43,358
Lira turca	1272000
Dollaro australiano	1,7162
Dollaro canadese	1,3958
Dollaro di Hong Kong	7,0527
Dollaro neozelandese	2,0746
Dollaro di Singapore	1,5834
Won sudcoreano	1153,76
Rand sudafricano	7,5880

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro. Si ricorda che il tasso irrevocabile di conversione LIRA/EURO è ***1936,27.***

01A9555

MINISTERO DELL'INTERNO

Riconoscimento della personalità giuridica all'Associazione diocesiana di vita consacrata «Agostiniane Serve del Signore per l'Evangelizzazione (A.S.S.E.)», in Civitavecchia.

Con decreto del Ministro dell'interno in data 30 luglio 2001, viene riconosciuta la personalità giuridica dell'Associazione diocesiana di vita consacrata «Agostiniane Serve del Signore per l'Evangelizzazione (A.S.S.E.)», con sede in Civitavecchia (Roma).

01A9220

Riconoscimento della personalità giuridica della Fondazione di religione e di culto «Megaris», in Napoli

Con decreto del Ministro dell'interno in data 30 luglio 2001, viene riconosciuta la personalità giuridica della Fondazione di religione e di culto «Megaris», con sede in Napoli.

01A9221

Riconoscimento della personalità giuridica al Monastero «Madonna dell'Unione» di Boschi, in Vicoforte

Con decreto del Ministro dell'interno in data 30 luglio 2001, viene riconosciuta la personalità giuridica del Monastero «Madonna dell'Unione» di Boschi, con sede in Vicoforte (Cuneo).

01A9222

Riconoscimento della personalità giuridica alla parrocchia di «S. Augusto Vescovo», in Caserta

Con decreto del Ministro dell'interno in data 30 luglio 2001, viene riconosciuta la personalità giuridica della parrocchia di «S. Augusto Vescovo», con sede in Caserta.

01A9223

Riconoscimento della personalità giuridica alla «Chiesa di San Giuseppe», in Lacco Ameno

Con decreto del Ministro dell'interno in data 30 luglio 2001, viene riconosciuta la personalità giuridica della «Chiesa di San Giuseppe», con sede in Lacco Ameno (Napoli).

01A9225

Riconoscimento della personalità giuridica alla parrocchia «San Paolo Apostolo», in Frosinone

Con decreto del Ministro dell'interno in data 30 luglio 2001, viene riconosciuta la personalità giuridica della parrocchia «San Paolo Apostolo», con sede in Frosinone.

01A9226

Riconoscimento della personalità giuridica alla «Chiesa del Purgatorio», in Casamicciola Terme

Con decreto del Ministro dell'interno in data 30 luglio 2001, viene riconosciuta la personalità giuridica della «Chiesa del Purgatorio», con sede in Casamicciola Terme (Napoli).

01A9227

Riconoscimento civile dell'estinzione della parrocchia «S. Maria degli Angeli», in Troina

Con decreto del Ministro dell'interno in data 30 luglio 2001, viene estinta la parrocchia «S. Maria degli Angeli», con sede in Troina (Enna). Il provvedimento di estinzione dell'ente ha efficacia civile dalla data di iscrizione del provvedimento stesso nel registro delle persone giuridiche.

01A9228

Assunzione di nuova denominazione della «Diocesi di Agrigento», in Agrigento

Con decreto del Ministro dell'interno in data 30 luglio 2001, è conferita efficacia civile al provvedimento canonico con il quale la «Diocesi di Agrigento», con sede in Agrigento è stata eretta in arcidiocesi assumendo la denominazione di «Arcidiocesi di Agrigento».

01A9219

Assunzione di nuova denominazione del Seminario interdiocesano di Calvi e Teano, in Teano

Con decreto del Ministro dell'interno in data 30 luglio 2001, il Seminario interdiocesano di Calvi e Teano, con sede in Teano (Caserta), ha assunto la nuova denominazione di «Seminario diocesano di Teano-Calvi», sempre con sede in Teano (Caserta).

01A9224

Assunzione di nuova denominazione della parrocchia di «S. Luigi», in Busto Arsizio

Con decreto del Ministro dell'interno, in data 30 luglio 2001, la parrocchia di «S. Luigi», con sede in Busto Arsizio (Varese), ha assunto la nuova donominazione di parrocchia di «S. Luigi e Beata Giuliana», sempre con sede in Busto Arsizio (Varese).

01A9231

Assunzione di nuova denominazione della «Diocesi di Pesaro», in Pesaro

Con decreto del Ministro dell'interno in data 30 luglio 2001, è conferita efficacia civile al provvedimento canonico con il quale la «Diocesi di Pesaro», con sede in Pesaro, è stata eretta in arcidiocesi assumendo la donominazione di «Arcidiocesi di Pesaro».

01A9229

Trasformazione della natura giuridica e assunzione di nuova denominazione del «Monastero delle Clarisse della Beata Filippa», in Petrella Salto.

Con decreto del Ministro dell'interno in data 30 luglio 2001, è conferita efficacia civile al provvedimento canonico con cui il «Monastero delle Clarisse della Beata Filippa», con sede in Petrella Salto (Rieti), è stato trasformato in Istituto di Vita Apostolica ed ha assunto la nuova denominazione di «Suore francescane di S. Filippa Mareri», con sede in Petrella Salto (Rieti).

01A9230

MINISTERO DELLA SANITÀ

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Agrippal S1»

Estratto provvedimento UAC/II/990 del 25 luglio 2001

Specialità medicinale: AGRIPPAL S1.

Confezioni:

A.I.C. n. 026405264 - siringa preriempita 0,5 ml;

A.I.C. n. 026405276/M - sospensione iniettabile 0,5 ml 1 siringa preriempita senza ago (1 dose);

A.I.C. n. 026405288/M - sospensione iniettabile 0,5 ml 10 siringhe preriempite con ago (10 dosi);

A.I.C. n. 026405290/M - sospensione iniettabile 0,5 ml 10 siringhe preriempite senza ago (10 dosi);

A.I.C. n. 026405302/M - sospensione iniettabile 0,5 ml 50 siringhe preriempite con ago (50 dosi);

A.I.C. n. 026405314/M - sospensione iniettabile 0,5 ml 50 siringhe preriempite senza ago (50 dosi).

Titolare A.I.C.: Chiron S.p.a.

Numero procedura mutuo riconoscimento: IT/H/0102/001/W011.

Tipo di modifica: aggiornamento metodica chimico-farmaceutica.

Modifica apportata: aggiunta nuova macchina riempitrice.

I lotti già prodotti, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Decorrenza ed efficacia del provvedimento: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

01A9255

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Influsplit»

Estratto provvedimento UAC/II/991 del 31 luglio 2001

Specialità medicinale: INFLUSPLIT.

Confezioni:

A.I.C. n. 034013019 - 1 siringa preriempita 0,5 ml;

A.I.C. n. 034013021 - 10 siringhe preriempite 0,5 ml;

A.I.C. n. 034013033 - 1 siringa preriempita senza ago 0,5 ml;

A.I.C. n. 034013045 - 10 siringhe preriempite senza ago 0,5 ml;

A.I.C. n. 034013058 - 20 siringhe preriempite 0,5 ml;

A.I.C. n. 034013060 - 20 siringhe preriempite senza ago 0,5 ml.

Titolare A.I.C.: Valda lab. farmaceutici S.p.a.

Numero procedura mutuo riconoscimento: DE/H/0124/001/W013.

Tipo di modifica: modifica stampati.

Modifica apportata: modifica del riassunto delle caratteristiche del probotto per armonizzare gli stampati dei vaccini antinfluenzali.

I lotti già prodotti, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Decorrenza ed efficacia del provvedimento: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

01A9254

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Fluarix»

Estratto provvedimento UAC/II/992 del 31 luglio 2001

Specialità medicinale: FLUARIX.

Confezioni:

A.I.C. n. 029245178/M - 1 siringa preriempita 0,5 ml;

A.I.C. n. 029245180/M - 10 singhe preriempite 0,5 ml;

A.I.C. n. 029245192/M - 1 siringa preriempita senza ago 0,5 ml;

A.I.C. n. 029245204/M - 10 siringhe preriempite senza ago 0,5 ml;

A.I.C. n. 029245216/M - 20 siringhe preriempite 0,5 ml;

A.I.C. n. 029245228/M - 20 siringhe preriempite senza ago 0,5 ml.

Titolare A.I.C.: SmithKline Beecham S.p.a.

Numero procedura mutuo riconoscimento: DE/H/0124/001/-W013.

Tipo di modifica: modifica stampati.

Modifica apportata: modifica del riassunto delle caratteristiche del prodotto per armonizzare gli stampati dei vaccini antinfluenzali.

I lotti già prodotti, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Decorrenza ed efficacia del provvedimento: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

01A9253

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Cosopt»

Estratto provvedimento UAC/II/993 del 31 luglio 2001

Specialità medicinale: COSOPT.

Confezioni:

A.I.C. n. 034242014/M - collirio soluzione 2% + 0,5% 1 flacone 5 ml con dosatore octomer plus;

A.I.C. n. 034242026/M - collirio soluzione 2% + 0,5% 3 flaconi 5 ml con dosatore octomer plus;

A.I.C. n. 034242038/M - collirio soluzione 2% + 0,5% 6 flaconi 5 ml con dosatore octomer plus.

Titolare A.I.C.: Merck Sharp e Dohme (Italia) S.p.a.

Numero procedura mutuo riconoscimento: DK/H/0134/001/W06 e W07.

Tipo di modifica: modifica stampati.

Modifica apportato: modifica al riassunto delle caratteristiche del prodotto nella sezione 4.5 (aggiunta interazione con clonidina) ed ulteriore modifica nella sezione 4.8 effetti indesiderati a seguito 4º PSUR e adeguamento all'ultimo SPC approvato per Trusopt.

I lotti già prodotti, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Decorrenza ed efficacia del provvedimento: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

01A9252

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Granocyte»

Estratto provvedimento UAC/II/19994 del 31 luglio 2001

Specialità medicinale: GRANOCYTE.

Confezioni:

A.I.C. n. 028686018/M - «34» 1 flacone liofilizzato 33,6 miu + 1 fiala 1 ml;

A.I.C. n. 028686020/M - «34» 5 flaconi liofilizzati 33,6 miu + 5 f. solvente;

A.I.C. n. 028686032/M - «34» 5 flaconi liofilizzati 33,6 miu + 5 sir. solvente;

A.I.C. n. 028686044/M - «34» 1 flacone liofilizzato 33,6 miu + 1 sir. solvente;

A.I.C. n. 028686057/M - «13» 5 flaconi liofilizzati 13,4 miu + 5 sir. solvente;

A.I.C. n. 028686069/M - «13» 1 flacone liofilizzato 13,4 miu + 1 sir. solvente;

A.I.C. n. 028686071/M - «13» 5 flaconi liofilizzati 13,4 miu + 5 f. solvente;

A.I.C. n. 028686083/M - «13» 1 flacone liofilizzato 13,4 miu + 1 f. solvente.

Titolare A.I.C.: Aventis Pharma S.p.a.

Numero procedura mutuo riconoscimento: FR/H/0044/001-002/W016.

Tipo di modifica: modifica stampati.

Modifica apportata: modifica del riassunto delle caratteristiche del prodotto e del foglio illustrativo relativa ai paragrafi 4.4 «speciali avvertenze e precauzioni per l'uso» e 4.8 «effetti indesiderati» riguardo la rottura della milza in donatori sani.

I lotti già prodotti, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Decorrenza ed efficacia del provvedimento: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

01A9251

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Myelostim»

Estratto provvedimento UAC/II/995 del 31 luglio 2001

Specialità medicinale: MYELOSTIM.

Confezioni:

A.I.C. n. 029059019 - «34» 1 flaconcino liofilizzato 33,6 miu + 1 fiala solvente 1 ml;

A.I.C. n. 029059021 - «34» 5 flaconcini liofilizzati 33,6 miu + 5 fiale solvente 1 ml;

A.I.C. n. 029059033 - «13» 1 flacone liofilizzato 13,4 miu + 1 fiala 1 ml;

A.I.C. n. 029059045 - «13» 5 flaconi liofilizzato 13,4 miu + 5 fiale 1 ml;

A.I.C. n. 029059072 - «13» 1 flacone liofilizzato 13,4 miu + sir. solvente 1 ml;

A.I.C. n. 029059084 - «13» 5 flaconi liofilizzati 13,4 miu + 5 sir. solvente 1 ml;

A.I.C. n. 029059096 - «34» 1 flaconcino liofilizzato 33,6 miu + siringa preriempita solvente 1 ml;

A.I.C. n. 029059108 - «34» 5 flaconcini liofilizzato 33,6 miu + 5 siringhe preriempite solvente 1 ml.

Titolare A.I.C.: Chugai Aventis.

Numero procedura mutuo riconoscimento: FR/H/0044/001-002/W016.

Tipo di modifica: modifica stampati.

Modifica apportata: modifica del riassunto delle caratteristiche del prodotto e del foglio illustrativo relativa ai paragrafi 4.4 «speciali avvertenze e precauzioni per l'uso» e 4.8 «effetti indesiderati» riguardo la rottura della milza in donatori sani.

I lotti già prodotti, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata indicata in etichetta.

Decorrenza ed efficacia del provvedimento: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

01A9250

Modificazioni dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Saizen»

Estratto provvedimento UAC/II/996 del 31 luglio 2001

Specialità medicinale: SAIZEN.

Confezioni:

A.I.C. n. 026863011/M - 1,33 mg - 1 flacone liofilizzato + 1 fiala solvente;

A.I.C. n. 026863023/M - 1,33 mg - 3 flaconi liofilizzato + 3 fiale solvente;

A.I.C. n. 026863035/M - 3,33 mg - 1 flacone liofilizzato + 1 fiala solvente;

A.I.C. n. 026863047/M - 0,67 mg - 1 flacone liofilizzato + 1 fiala solvente;

A.I.C. n. 026863050/M - 8 mg - 1 flacone liofilizzato + 1 fiala solvente;

A.I.C. n. 026863062/M - 8 mg - 5 flaconi liofilizzato + 5 fiale solvente;

A.I.C. n. 026863074/M - 8 mg easyject - 1 flacone liofilizzato + 1 cartuccia solvente + 1 kit ricostruzione;

A.I.C. n. 026863086/M - 8 mg easyject - 5 flaconi liofilizzato + 5 cartucce solvente + 5 kit ricostruzione;

A.I.C. n. 026863098/M - 1,33 mg - 10 flaconi liofilizzato + 10 fiale solvente;

A.I.C. n. 026863100/M - 1 flacone liofilizzato 8 mg + 1 flacone solvente preassemblati in cartuccia «clickeasy»;

A.I.C. n. 026863112/M - 5 flaconi liofilizzati 8 mg + 5 flaconi solvente preassemblati in cartuccia «clickeasy».

Titolare A.I.C.: Serono Pharma S.p.a.

Numero procedura mutuo riconoscimento: IT/H/0025/001-006/U023.

Tipo di modifica: 12 modifica secondaria del processo di produzione del principio attivo.

Modifica apportata: eliminazione della fase di riscaldamento del mezzo di coltura.

I lotti già prodotti, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Decorrenza ed efficacia del provvedimento: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Estratto provvedimento UAC/II/997 del 31 luglio 2001

Specialità medicinale: SAIZEN.

Confezioni:

A.I.C. n. 026863011/M - 1,33 mg - 1 flacone liofilizzato + 1 fiala solvente;

A.I.C. n. 026863023/M - 1,33 mg - 3 flaconi liofilizzato + 3 fiale solvente;

A.I.C. n. 026863035/M - 3,33 mg - 1 flacone liofilizzato + 1 fiala solvente;

A.I.C. n. 026863047/M - 0,67 mg - 1 flacone liofilizzato + 1 fiala solvente;

A.I.C. n. 026863050/M - 8 mg - 1 flacone liofilizzato + 1 fiala solvente;

A.I.C. n. 026863062/M - 8 mg - 5 flaconi liofilizzato + 5 fiale solvente;

A.I.C. n. 026863074/M - 8 mg easyject - 1 flacone liofilizzato + 1 cartuccia solvente + 1 kit ricostruzione;

A.I.C. n. 026863086/M - 8 mg easyject - 5 flaconi liofilizzato + 5 cartucce solvente + 5 kit ricostruzione;

A.I.C. n. 026863098/M - 1,33 mg - 10 flaconi liofilizzato + 10 fiale solvente;

A.I.C. n. 026863100/M - 1 flacone liofilizzato 8 mg + 1 flacone solvente preassemblati in cartuccia «clickeasy»;

A.I.C. n. 026863112/M - 5 flaconi liofilizzati 8 mg + 5 flaconi solvente preassemblati in cartuccia «clickeasy».

Titolare A.I.C.: Serono Pharma S.p.a.

Numero procedura mutuo riconoscimento: IT/H/0025/001-006/U024.

Tipo di modifica: modifica secondaria del processo di produzione del principio attivo.

Modifica apportata: aggiunta di una bottiglia rotante (roller botle) da 2125 cm^2.

I lotti già prodotti, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Decorrenza ed efficacia del provvedimento: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Estratto provvedimento UAC/II/998 del 31 luglio 2001

Specialità medicinale: SAIZEN.

Confezioni:

A.I.C. n. 026863011/M - 1,33 mg - 1 flacone liofilizzato + 1 fiala solvente;

A.I.C. n. 026863023/M - 1,33 mg - 3 flaconi liofilizzato + 3 fiale solvente;

A.I.C. n. 026863035/M - 3,33 mg - 1 flacone liofilizzato + 1 fiala solvente;

A.I.C. n. 026863047/M - 0,67 mg - 1 flacone liofilizzato + 1 fiala solvente;

A.I.C. n. 026863050/M - 8 mg - 1 flacone liofilizzato + 1 fiala solvente;

A.I.C. n. 026863062/M - 8 mg - 5 flaconi liofilizzato 5 fiale solvente;

A.I.C. n. 026863074/M - 8 mg easyject - 1 flacone liofilizzato + 1 cartuccia solvente + 1 kit ricostruzione;

A.I.C. n. 026863086/M - 8 mg easyject - 5 flaconi liofilizzato + 5 cartucce solvente + 5 kit ricostruzione;

A.I.C. n. 026863098/M - 1,33 mg - 10 flaconi liofilizzato + 10 fiale solvente;

A.I.C. n. 026863100/M - 1 flacone liofilizzato 8 mg + 1 flacone solvente preassemblati in cartuccia «clickeasy»;

A.I.C. n. 026863112/M - 5 flacone liofilizzato 8 mg + 5 flaconi solvente preassemblati in cartuccia «clickeasy».

Titolare A.I.C.: Serono Pharma S.p.A.

Numero procedura mutuo riconoscimento: IT/H/0025/001-006/U025.

Tipo di modifica: 12 modifica secondaria del processo di produzione del principio attivo.

Modifica apportata: riclassificazione della stazione di lavoro sotto flusso laminare.

I lotti già prodotti, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Decorrenza ed efficacia del provvedimento: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Estratto provvedimento UAC/II/999 del 31 luglio 2001

Specialità medicinale: SAIZEN.

Confezioni:

A.I.C. n. 026863011/M - 1,33 mg - 1 flacone liofilizzato + 1 fiala solvente;

A.I.C. n. 026863023/M - 1,33 mg - 3 flaconi liofilizzato + 3 fiale solvente;

A.I.C. n. 026863035/M - 3,33 mg - 1 flacone liofilizzato + 1 fiala solvente;

A.I.C. n. 026863047/M - 0,67 mg - 1 flacone liofilizzato + 1 fiala solvente;

A.I.C. n. 026863050/M - 8 mg - 1 flacone liofilizzato + 1 fiala solvente;

A.I.C. n. 026863062/M - 8 mg - 5 flaconi liofilizzato 5 fiale solvente;

A.I.C. n. 026863074/M - 8 mg easyject - 1 flacone liofilizzato + 1 cartuccia solvente + 1 kit ricostruzione;

A.I.C. n. 026863086/M - 8 mg easyject - 5 flaconi liofilizzato + 5 cartucce solvente + 5 kit ricostruzione;

A.I.C. n. 026863098/M - 1,33 mg - 10 flaconi liofilizzato + 10 fiale solvente;

A.I.C. n. 026863100/M - 1 flacone liofilizzato 8 mg + 1 flacone solvente preassemblati in cartuccia «clickeasy»;

A.I.C. n. 026863112/M - 5 flacone liofilizzato 8 mg + 5 flaconi solvente preassemblati in cartuccia «clickeasy».

Titolare A.I.C.: Serono Pharma S.p.a.

Numero procedura mutuo riconoscimento: IT/H/0025/001-006/U026.

Tipo di modifica: modifica minore del processo di produzione del principio attivo.

Modifica apportata: membrana alternativa utilizzata per l'ultrafiltrazione in due fasi di purificazione del r-hGH intermedio.

I lotti già prodotti, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Decorrenza ed efficacia del provvedimento: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

01A9249-9248-9247-9246

MINISTERO DELLA DIFESA

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato dell'ex Stazione di Vedetta, in Serra Tamburu

Con decreto interministeriale n. 1184 in data 13 luglio 2001 è stato disposto il passaggio dalla categoria dei beni del demanio pubblico dello Stato - ramo difesa marina a quella dei beni patrimoniali dello Stato dell'immobile demaniale denominato ex Stazione di Vedetta, sito in località Serra Tamburu, distinto in catasto del comune censuario di Trinità d'Agultu (Sassari) al foglio di mappa n. 1, mappale n. 78, per una superficie complessiva di Ha 1.45.76.

01A9218

PREFETTURA DI RIMINI

Modificazione della denominazione della fondazione «Karis Foundation»

Con decreto prefettizio datato 31 luglio 2001 alla fondazione «Karis Foundation», con sede in Rimini, alla via Brandolino n. 13, già personalità giuridica riconosciuta con decreto della pubblica Istruzione in data 2 marzo 1993, viene riconosciuta la modifica statutaria, deliberata dal consiglio d'amministrazione nella seduta dell'11 - maggio 2001 e verbalizzate in pari data a rogito del dott. Mario Tabacchi notaio in Rimini, repertorio n. 36940, raccolta n. 10468, registrato all'Azienda delle entrate di Rimini 2 il successivo 26 maggio, assumendo la denominazione di «Karis Foundation - O.N.L.U.S.».

01A9190

BANCA D'ITALIA

Nomina del presidente del comitato di sorveglianza della Banca di Credito Cooperativo «S. Apollonia» di Ariccia - Società cooperativa a responsabilità limitata, in Ariccia, in amministrazione straordinaria.

Nella riunione del 24 luglio 2001, tenuta dal comitato di sorveglianza della Banca di Credito Cooperativo «S. Apollonia» - Ariccia - Società cooperativa a responsabilità limitata, con sede nel comune di Ariccia (Roma) - posta in amministrazione straordinaria con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze in data 20 luglio 2001, ai sensi dell'art. 70, comma 1, lettera *a)*, del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia - l'avv. Giorgio Sangiorgio è stato nominato presidente del comitato stesso ai sensi dell'art. 71, comma 1, lettera *b)*, del citato testo unico.

01A9463

Nomina del commissario straordinario e dei componenti il comitato di sorveglianza della Banca di Credito Cooperativo «S. Apollonia» di Ariccia - Società cooperativa a responsabilità limitata, in Ariccia.

La Banca d'Italia, con provvedimento del 23 luglio 2001, ha nominato il sig. rag. Antonio Potito De Magistris commissario straordinario ed i signori dott. Vito Di Battista, rag. Luciano Perini ed avv. Giorgio Sangiorgio componenti il comitato di sorveglianza della Banca di Credito Cooperativo «S. Apollonia» - Ariccia - Società cooperativa a responsabilità limitata, con sede nel comune di Ariccia (Roma), posta in amministrazione straordinaria con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze in data 20 luglio 2001.

01A9464

Nomina del commissario liquidatore e dei componenti il comitato di sorveglianza della Banca di Credito Cooperativo di Padova - Società cooperativa a responsabilità limitata, in Padova.

La Banca d'Italia, con provvedimento del 23 luglio 2001, ha nominato il sig. avv. Stefano Brendolan commissario liquidatore e i sigg. rag. Calogero Cannarozzo, dott. Renzo Sartori e avv. Alberto Scotti componenti il comitato di sorveglianza della Banca di Credito Cooperativo di Padova - Società cooperativa a responsabilità limitata, con sede nel comune di Padova, posta in liquidazione coatta amministrativa con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze in data 20 luglio 2001.

01A9467

Nomina del presidente del comitato di sorveglianza della Banca di Credito Cooperativo di Padova - Società cooperativa a responsabilità limitata, in Padova, in liquidazione coatta amministrativa.

Nella riunione del 24 luglio 2001, tenuta dal comitato di sorveglianza della Banca di Credito Cooperativo di Padova - Società cooperativa a responsabilità limitata, con sede nel comune di Padova - posta in liquidazione coatta amministrativa con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze in data 20 luglio 2001, ai sensi dell'art. 80, commi 1 e 2, del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia - il rag. Calogero Cannarozzo è stato nominato presidente del comitato stesso ai sensi dell'art. 81, comma 1, lettera *b)*, del citato testo unico.

01A9468

DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO DI BARI

Scioglimento di alcune società cooperative

È in corso l'istruttoria per lo scioglimento d'ufficio della società cooperativa Levantecnica a r.l. - numero posizione 4687/184930 - con sede in Bari (costituita per rogito notaio Enrico Amoruso in data 30 gennaio 1978, repertorio n. 6026) che — dagli accertamenti effettuati — risulta trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2544 del codice civile, scioglimento per atto autorità senza nomina di liquidatore.

Si comunica che chiunque abbia interesse potrà far pervenire a questa Direzione provinciale del lavoro - Servizio politiche del lavoro, opposizione debitamente motivata e documentata all'emanazione del predetto provvedimento entro e non oltre trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso.

È in corso l'istruttoria per lo scioglimento d'ufficio della società cooperativa Sirio a r.l. - numero posizione 3552/156613 - con sede in Bari (costituita per rogito notaio Alvaro Falessi in data 21 novembre 1977, repertorio n. 22432) che — dagli accertamenti effettuati — risulta trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2544 del codice civile, scioglimento per atto autorità senza nomina di liquidatore.

Si comunica che chiunque abbia interesse potrà far pervenire a questa Direzione provinciale del lavoro - Servizio politiche del lavoro - opposizione debitamente motivata e documentata all'emanazione del predetto provvedimento entro e non oltre trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso.

È in corso l'istruttoria per lo scioglimento d'ufficio della società cooperativa Il Concio a r.l. - numero posizione 6753/247341 - con sede in Giovinazzo (costituita per rogito notaio Concetta Adriana Della Ratta in data 28 marzo 1990, repertorio n. 829) che — dagli accertamenti effettuati — risulta trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2544 del codice civile, scioglimento per atto autorità senza nomina di liquidatore.

Si comunica che chiunque abbia interesse potrà far pervenire a questa Direzione provinciale del lavoro - Servizio politiche del lavoro - opposizione debitamente motivata e documentata all'emanazione del predetto provvedimento entro e non oltre trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso.

È in corso l'istruttoria per lo scioglimento d'ufficio della società cooperativa Bari Metropolis a r.l. - numero posizione 7078/256168 - con sede in Bari (costituita per rogito notaio Michele Buquicchio in data 1º ottobre 1991, repertorio n. 18250) che — dagli accertamenti effettuati — risulta trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2544 del codice civile, scioglimento per atto autorità senza nomina di liquidatore.

Si comunica che chiunque abbia interesse potrà far pervenire a questa Direzione provinciale del lavoro - Servizio politiche del lavoro - opposizione debitamente motivata e documentata all'emanazione del predetto provvedimento entro e non oltre trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso.

È in corso l'istruttoria per lo scioglimento d'ufficio della società cooperativa Luigi Sturzo a r.l. - numero posizione 1692/104719 - con sede in Altamura (costituita per rogito notaio Francesco Patella in data 28 dicembre 1966, repertorio n. 18479) che — dagli accertamenti effettuati — risulta trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2544 del codice civile, scioglimento per atto autorità senza nomina di liquidatore.

Si comunica che chiunque abbia interesse potrà far pervenire a questa Direzione provinciale del lavoro - Servizio politiche del lavoro - opposizione debitamente motivata e documentata all'emanazione del predetto provvedimento entro e non oltre trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso.

È in corso l'istruttoria per lo scioglimento d'ufficio della società cooperativa Città Nuova a r.l. - numero posizione 6916/251664 - con sede in Bari (costituita per rogito notaio Michele Somma in data 16 gennaio 1991, repertorio n. 31044) che — dagli accertamenti effettuati — risulta trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2544 del codice civile, scioglimento per atto autorità senza nomina di liquidatore.

Si comunica che chiunque abbia interesse potrà far pervenire a questa Direzione provinciale del lavoro - Servizio politiche del lavoro - opposizione debitamente motivata e documentata all'emanazione del predetto provvedimento entro e non oltre trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso.

È in corso l'istruttoria per lo scioglimento d'ufficio della società cooperativa Lavoro e Libertà a r.l. - numero posizione 5279/206428 - con sede in Bari (costituita per rogito notaio Michele Costantini in data 24 luglio 1984, repertorio n. 176393) che — dagli accertamenti effettuati — risulta trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2544 del codice civile, scioglimento per atto autorità senza nomina di liquidatore.

Si comunica che chiunque abbia interesse potrà far pervenire a questa Direzione provinciale del lavoro - Servizio politiche del lavoro - opposizione debitamente motivata e documentata all'emanazione del predetto provvedimento entro e non oltre trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso.

01A9243

COMUNE DI COLBORDOLO

Determinazione dell'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001

Il comune di Colbordolo (Pesaro-Urbino) ha adottato il 20 dicembre 2000 la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001.

(Omissis).

1) di determinare per l'anno 2001 la detrazione per l'abitazione principale in L. 210.000 per le categorie A2, A3, A4 e A5 e in L. 200.000 per le categorie A1 e A7;

2) di dare atto che per l'anno 2001 le aliquote già determinate con deliberazione di Giunta comunale n. 183 del 23 novembre 2000, le riduzioni ed agevolazioni per il calcolo dell'I.C.I. sono così quantificate:

a) aliquota del 5,9 per mille per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale; detrazione abitazione principale:

L. 210.000 per le categorie A/2, A/3, A/4, A/5;

L. 200.000 per le categorie A/1 e A/7.

b) aliquota del 5,9 per mille per le unità immobiliari ad uso abitativo concesse in uso gratuito a parenti in linea retta o collaterale entro il secondo grado e che nelle stesse abbiano stabilito la propria residenza quale abitazione principale; detrazione per abitazione principale:

L. 210.000 per le categorie A/2, A/3, A/4 e A/5

L. 200.000 per le categorie A/1 e A/7;

c) aliquota del 7 per mille per le unità immobiliari ad uso abitativo non locate o tenute a disposizione;

d) aliquota del 6,5 per mille per le unità immobiliari ad uso abitativo date in locazione in forza di un contratto regolarmente registrato a soggetti che ne abbiano la residenza quale abitazione principale;

e) aliquota del 6,5 per mille per tutte le categorie di immobili non incluse nelle soprastanti classificazioni comprese le pertinenze delle civili abitazioni non costituenti parte integrante dell'abitazione principale e le aree fabbricabili;

f) aliquota del 2 per mille a favore di proprietari che eseguano interventi volti al recupero di unità immobiliari nei centri storici del capoluogo e di Montefabbri ai sensi della legge 27 dicembre 1997, n. 449.

Le agevolazioni di cui alla lettera *b)* sono concesse a seguito di comunicazione su modulo predisposto dal comune, da presentarsi entro il 30 giugno dell'anno successivo, per le situazioni in essere alla data del 31 dicembre 2000 la comunicazione deve essere presentata entro il 30 giugno 2001. La mancata o ritardata presentazione della comunicazione comporterà la concessione del beneficio a far data dall'anno successivo alla presentazione tardivamente disposta.

(Omissis).

Avvertenza: la presente deliberazione integra quella del 23 novembre 2000, già pubblicata nel supplemento ordinario n. 55 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 66 del 20 marzo 2001, pag. 31, prima e seconda colonna.

01A9393

COMUNE DI CREVALCORE

Determinazione dell'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001

Il comune di Crevalcore (Bologna) ha adottato il 20 febbraio 2001 la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001.

(Omissis).

1. di integrare la delibera della Giunta comunale n. 235 dell'11 dicembre 2000, esecutiva, mediante la determinazione delle seguenti aliquote agevolate e/o ridotte, da applicarsi già a partire dall'anno d'imposta 2001:

2) 4 per mille per le unità immobiliari e relative pertinenze concesse in locazione con regolare contratto a canone «concordato» ai sensi della legge n. 431/1998, come stabilito nell'art. 6 del vigente regolamento I.C.I.;

3) 0 per mille per i fabbricati facenti parte di nuovi insediamenti produttivi posti sulle aree di tipo D2 e D4 del capoluogo e/o frazioni come definite dal nuovo Piano regolatore esecutivo dal 30 febbraio 2000, per tre anni a partire dalla data di agibilità degli stessi;

2. di confermare le aliquote dell'imposta comunale sugli immobili già stabilite per l'anno 2001 con delibera della Giunta comunale n. 235 dell'11 dicembre 2000, esecutiva.

(Omissis).

Avvertenza: la presente deliberazione integra quella dell'11 dicembre 2000, già pubblicata nel supplemento ordinario n. 55 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 66 del 20 marzo 2001, pag. 36, seconda colonna.

01A9394

COMUNE DI SONDRIO

Determinazione dell'aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001

Il comune di Sondrio ha adottato il 27 dicembre 2000 la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001.

(Omissis).

1) di confermare, per l'anno 2001, la detrazione I.C.I. spettante per l'abitazione principale - pari a L. 300.000 *(omissis)*, giusta quanto previsto dall'art. 8, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, come modificato dalla legge 15 maggio 1997, n. 122, di conversione del decreto-legge n. 50/1997;

2) di stabilire che i contribuenti interessati, per avere diritto alla detrazione di cui sopra, devono presentare o spedire con raccomandata - entro il prossimo mese di giugno - al servizio tributi del comune, apposita richiesta redatta nella forma dell'autocertificazione (ai sensi dell'art. 2, della legge 4 gennaio 1968, n. 15, come modificato dall'art. 3, comma 10, della legge 15 maggio 1997, n. 127 e dall'art. 1, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 20 ottobre 1998, n. 403), contenente:

cognome, nome, indirizzo, data di nascita, codice fiscale;

l'ammontare del reddito lordo percepito dal nucleo familiare nell'anno 2000;

il possesso dei requisiti previsti dai punti 1) e 3);

3) di autorizzare i contribuenti che hanno tempestivamente inviato o presentato richiesta di cui sub 2), a tener conto della maggiore detrazione loro spettante in sede di pagamento delle rate I.C.I./2001, nell'intesa che il comune si riserva:

di chiedere la presentazione di eventuale documentazione integrativa a comprova di quanto autocertificato dagli interessati;

di segnalare all'Autorità giudiziaria le eventuali dichiarazioni infedeli;

di applicare le sanzioni previste dal decreto legislativo n. 504/1992.

(Omissis).

Avvertenza: la presente deliberazione integra quella del 28 dicembre 2000 già pubblicata nel supplemento ordinario n. 70 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 77 del 2 aprile 2001, pag. 54, seconda colonna.

01A9392

GIAMPAOLO LECCISI, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

(4651200/1) Roma, 2001 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

* 4 1 1 1 0 0 2 0 0 0 0 1 *

L. 1.500
€ 0,77